

**organismo
di mediazione
forense
di roma**

accreditato dal Ministero della
Giustizia al n. 127 in data 1/10/2010

La
mediazione
finalizzata
alla
conciliazione
civile e
commerciale

supplemento alla rivista
Temi Romana



**CONSIGLIO
DELL'ORDINE
DEGLI AVVOCATI
DI ROMA**

indice sistematico

L'Organismo di mediazione forense di Roma dell'Ordine degli Avvocati al servizio dei cittadini e dell'avvocatura.	1	Tabella B3 - quando la mediazione ha successo	8
1.La mediazione in materia civile e commerciale finalizzata alla conciliazione.	2	Tabella B4 - quando il mediatore formula la proposta ex art 11 d.lgs 28/2010	
1.1. La Mediazione: un nuovo strumento		Tabella B5 - nella ipotesi di materie di particolare importanza, complessità e difficoltà della questione trattata	
1.2. La normativa di riferimento		Tabella B6 - Quando incontro non abbia avuto luogo perché la parte invitata non ha tempestivamente espresso la propria adesione ovvero ha comunicato espressamente di non voler aderire e l'istante ha dichiarato di non volervi comunque procedere	9
1.3 Tipologie di Mediazione		3. Il procedimento di avvio della mediazione davanti all'Organismo di mediazione forense di Roma dell'ordine degli avvocati	10
A - Mediazione obbligatoria (art. 5 c. 1 - D.Lgs 28/2010)		3.1. La domanda	
B - Mediazione Delegata/Demandata/Consigliata (art. 5 c. 2 - D.Lgs 28/2010)		3.2. l'avvio del procedimento	
C - Mediazione volontaria facoltativa (art. 2 - D.Lgs 28/2010)		3.3. La modulistica	10
D - Mediazione su clausola contrattuale (art. 5, comma 5 - D.Lgs 28/2010)	2	1. richiesta di avvio di procedura di mediazione in materia civile e commerciale facoltativa/volontaria;	11
1.4. Effetti della domanda di mediazione		2. richiesta di avvio di procedura di mediazione in materia civile e commerciale delegata/demandata dal giudice;	13
1.5. Organismo – La competenza territoriale		3. richiesta di avvio di procedura di mediazione in materia civile e commerciale obbligatoria;	15
1.6. Durata del procedimento di mediazione (art. 6 - D.Lgs 28/2010)		4. richiesta di avvio di procedura di mediazione in materia civile e commerciale obbligatoria istante legittimato al patrocinio a spese dello stato;	17
1.7 Attività preliminare alla Mediazione: Obbligo dell'Avvocato dell'informativa al Cliente	3	4 Regolamento dell'organismo di Mediazione forense di Roma	19
1.8 L'informativa al cliente	4	Art. 1 - Oggetto e principi generali.	
2. I costi della mediazione	5	Art. 2 - Organi dell'Organismo di mediazione forense di Roma.	19
2.1. La normativa di riferimento		Art. 3 - Domanda di avvio della mediazione	
2.2. Regime tributario, esenzioni e credito d'imposta		Art. 4 - Avvio del procedimento di Mediazione	
2.3. I costi del procedimento previsti dall'Organismo di mediazione forense di Roma	5	Art. 5 - Sede del procedimento	
2.4. Le tabelle sviluppate con le indennità dovute		Art. 6 - Funzioni e designazione del Mediatore	20
A - mediazione facoltativa		Art. 7 - Cause di incompatibilità e garanzie di imparzialità del Mediatore.	
Tabella A1 - Importo base		Art. 8 - Riservatezza	
Tabella A2 - Quando nessuna delle parti chiamate in mediazione partecipa	6	Art. 9 - Partecipazione delle parti nel procedimento	21
Tabella A3 - Quando il mediatore formula la proposta ex art 11 d.lgs 28/2010		Art. 10 - Procedimento di mediazione	
Tabella A4 - Quando la mediazione ha successo		Art. 11 - Conclusione del procedimento di mediazione	
Tabella A5 - Nella ipotesi di materie di particolare importanza, complessità e difficoltà della questione trattata		Art. 12 - Indennità	22
Tabella A6 - Quando incontro non abbia avuto luogo perché la parte invitata non ha tempestivamente espresso la propria adesione ovvero ha comunicato espressamente di non voler aderire e l'istante ha dichiarato di non volervi comunque procedere	7	Art. 13 - Patrocinio a spese dello Stato	
B - mediazione obbligatoria		Art. 14 - Responsabilità dell'Organismo e dei Mediatori	23
Tabella B1 - Importo base		5. Decreto Ministeriale 180/2010	24
Tabella B2 - quando nessuna delle parti chiamate in mediazione partecipa	8	6. Decreto Legislativo 28/2010	31

ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE DI ROMA CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA



Accreditato al n. 127
in data 1/10/2010
del Registro Organismi
del Ministero della Giustizia

supplemento alla rivista Temi Romana
rassegna di dottrina e giurisprudenza a cura del Consiglio
dell'Ordine degli Avvocati di Roma
quadrimestrale anno LVIII n°1-3 gennaio/dicembre 2010
Direttore responsabile: Avv. Antonio Conte
Iscrizione Registro nazionale stampa
(Art. 11, legge 5 agosto 1981, n. 416)
n. 00023 vol.foglio 177 del 2 luglio 1982

Consiglio Direttivo:

Antonio CONTE
Rodolfo MURRA
Francesco GIANZI
Cristiana ARDITI DI CASTELVETERE
Goffredo Maria BARBANTINI
Alessandro CASSIANI
Donatella CERÉ
Giovanni CIPOLLONE
Domenico CONDELLO
Pietro DI TOSTO
Sandro FASCIOTTI
Alessandro GRAZIANI
Paolo NESTA
Livia ROSSI
Mauro VAGLIO

Consigliere Coordinatore:

Domenico Condello

Segreteria:

Palazzo di Giustizia, Piazza Cavour -
Sede Consiglio dell'Ordine

Sede operativa:

Tribunale Civile
Viale Giulio Cesare, 54/B
Il piano stanza 103
Tel. 06.45411346 Fax 06.45411347

Contatti:

segreteria@pec.mediazioneforenseroma.it

Modulistica, regolamento, tabelle, normativa
ed elenco mediatori sul sito web:
www.mediazioneforenseroma.it



Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma dopo aver ribadito la contrarietà alla normativa di attuazione della mediazione obbligatoria ed alla mancata previsione dell'assistenza tecnica ha ritenuto comunque opportuno (delibera adunanza del 1 luglio 2010), costituire una struttura per gestire direttamente questo nuovo istituto.

Le motivazioni di detta scelta sono state diverse:

- *gestire la Mediazione con avvocati mediatori, per avere professionisti altamente qualificati, imparziali e soggetti alle rigorose norme deontologiche forensi;*
- *utilizzare la possibilità prevista dall'art. 18 del D.Lgs 28/2010 di avere una struttura all'interno degli uffici giudiziari;*
- *frenare la spinta alla privatizzazione della giustizia in favore di Organismi privati;*
- *mettere a disposizione degli utenti un ufficio informativo per consentire un avvio semplice e veloce del procedimento;*
- *riappropriarsi dei servizi di Conciliazione attivati negli ultimi anni dalle Camere di Commercio.*

Le difficoltà ed i contrasti posti in essere da alcuni sono stati superati dalla determinazione della maggioranza consiliare, presieduta da Antonio Conte.

Gli oppositori alla costituzione dell'Organismo ipotizzano sicuri profili di incostituzionalità della norma istitutiva della Mediazione obbligatoria. Omettono però di dire che comunque l'Istituto è previsto anche come mediazione volontaria, mediazione delegata dal giudice e mediazione convenzionale (clausole inserite nei contratti da parte di Commercialisti, Notai e Camere di Commercio) e che pertanto continuerà a sopravvivere in queste forme nonostante eventuali pronunce sfavorevoli della Corte Costituzionale.

L'Organismo di Mediazione Forense di Roma dell'Ordine degli avvocati è stato accreditato dal Ministero in data 1 Ottobre 2010 ed iscritto al n. 127 del Registro degli Organismi.

Il 21 Marzo 2011, data di inizio della obbligatorietà del procedimento per alcune materie, l'Organismo ha attivato la segreteria operativa nella aula 103 II piano del Tribunale Civile di Roma, Viale Giulio Cesare 54/B. L'Aula è stata messa a disposizione del Presidente del Tribunale come previsto dall'art. 18 del D.Lgs 28/2011. Al Presidente del Tribunale è dovuto un pubblico particolare ringraziamento per la immediata disponibilità dimostrata.

Tre dipendenti del Consiglio dell'Ordine, distaccati al dipartimento mediazione, unitamente ad alcuni componenti la Commissione mediazione, hanno reso possibile l'apertura di questo punto informativo ed operativo sulla Mediazione.

L'Organismo di mediazione forense di Roma è stato costituito:

- *per consentire agli utenti della giustizia di poter continuare a rivolgersi agli Avvocati, anche se la normativa non prevede l'assistenza tecnica obbligatoria;*
- *per ridurre al minimo i costi di accesso alla giustizia: il sistema delle indennità previsto dal Regolamento dell'Organismo permette particolari agevolazioni per gli utenti che avviano il procedimento, onde consentire loro di farsi assistere anche in questa fase dagli avvocati;*
- *per poter utilizzare una struttura di diretta emanazione da un ente pubblico non economico (Consiglio dell'Ordine degli Avvocati), senza finalità di lucro e con tutte le garanzie che sono previste;*
- *per mettere a disposizione mediatori altamente qualificati, imparziali e soggetti al Codice deontologico forense. I Mediatori facenti parte dell'elenco dell'Organismo di mediazione forense di Roma sono tutti avvocati iscritti all'albo che sono stati formati, con un corso di 50 ore, dall'Ente di formazione dei Mediatori Forensi di Roma dell'Ordine degli avvocati accreditato al n. 147 presso il Ministero della Giustizia.*

1. La mediazione in materia civile e commerciale finalizzata alla conciliazione

1.1. La Mediazione: un nuovo strumento

La mediazione è strumento del tutto diverso dal processo:

- fa emergere i reali bisogni delle parti e si conclude non con una decisione, ma con un accordo frutto dell'autodeterminazione dei partecipanti;
- tutte le parti della mediazione potranno risultare vincitrici (c.d. principio win to win);
- le parti e i loro difensori non sono vincolati da formalismi processuali (non vi sono memorie, né comparse da redigere);
- le parti potranno comunque raggiungere – anche con un solo incontro – un accordo in grado di soddisfare i loro bisogni ed interessi.

1.2. La normativa di riferimento

Con Decreto Legislativo n. 28 del 4 marzo 2010 è stata introdotta, nel nostro ordinamento, la mediazione in materia civile e commerciale, finalizzata ad assistere due o più soggetti:

- sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia (c.d. mediazione facilitativa);
- sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della controversia (c.d. mediazione valutativa).

Il procedimento è regolato dal:

- D.lgs 28/2010;
- D.M. 180/2010;
- Regolamento previsto dell'Organismo scelto.

1.3 Tipologie di Mediazione

La Mediazione è prevista in quattro diverse tipologie:

A - Mediazione obbligatoria

(art. 5 c. 1 - D.Lgs 28/2010)

Dal 20 marzo 2011 il procedimento di mediazione è obbligatorio per le seguenti materie: diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari.

Dal 20 marzo 2012 l'obbligatorietà sarà estesa anche per il risarcimento del danno derivante dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, la responsabilità civile automobilistica e per il condominio.

Non è obbligatorio attivare il procedimento di mediazione: "a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione; b) nei procedimenti per convalida di licenza o sfratto, fino al mutamento del rito di cui all'articolo 667 del codice di procedura civile; c) nei

procedimenti possessori, fino alla pronuncia dei provvedimenti di cui all'articolo 703, terzo comma, del codice di procedura civile; d) nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all'esecuzione forzata; e) nei procedimenti in camera di consiglio; f) nell'azione civile esercitata nel processo penale". (art.5 c. 4 D.Lgs 28/2010)

Nella ipotesi di mancato avvio del procedimento, il Giudice (d'ufficio o su richiesta delle parti) alla prima udienza può verificare che le parti abbiano preventivamente tentato la mediazione e – in difetto - rinverrà la causa, assegnando loro un termine (15 giorni) per provvedervi¹. La parte interessata attiverà il procedimento davanti ad un organismo. La mancata attivazione determinerà l'improcedibilità della domanda. Se il procedimento è stato attivato e non si è ancora concluso, il giudice potrebbe anche disporre un altro rinvio.

B-Mediazione Delegata/Demandata/Consigliata

(art. 5 c. 2 - D.Lgs 28/2010)

Durante un procedimento vertente su materie disponibili, il Giudice può invitare le parti ad attivare il procedimento di mediazione fino alla precisazione delle conclusioni.

Anche in sede di appello, il giudice può consigliare alle parti di tentare la mediazione, valutata la natura, lo stato della causa oltre che il loro comportamento fino alla precisazione delle conclusioni.

Le parti possono aderire all'invio ed attivare il procedimento di mediazione davanti ad un Organismo.

C - Mediazione volontaria facoltativa

(art. 2 - D.Lgs 28/2010)

Sono le parti che decidono di usare lo strumento della mediazione per risolvere le liti concernenti questioni disponibili, anche se non è obbligatoria.

D - Mediazione su clausola contrattuale

(art. 5, comma 5 - D.Lgs 28/2010)

La mediazione può essere infine obbligatoria, al di fuori della previsione normativa, in quanto contemplata in un contratto, nello statuto o nell'atto costitutivo dell'ente parte in causa.

Il c. 5 dell'art 5 precisa: "Se il contratto, lo statuto ovvero l'atto costitutivo dell'ente prevedono una clausola di mediazione o conciliazione e il tentativo non risulta esperito, il giudice o l'arbitro, su eccezione di parte, proposta nella prima difesa, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione e fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. Allo stesso modo il giudice o l'arbitro fissa la successiva udienza quando la mediazione o il tentativo di con-

¹ Va quindi ricordato che, ai sensi del citato art. 5, 1° comma, D.Lgs 28/2010, "L'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale", con la precisazione che "L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza"; alla stregua di tali previsioni è pertanto imposto a questo giudice il rilievo d'ufficio dell'improcedibilità della domanda, senza necessità di procedere alla fissazione (in questo caso) dell'udienza ex art. 420 c.p.c.;

rileva l'improcedibilità della domanda per mancato previo esperimento della procedura di mediazione disciplinata dal D.Lgs 4.3.2010 n 28 e, per l'effetto, assegna alle parti termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione ai sensi del predetto decreto legislativo, computati a decorrere dalla comunicazione del presente decreto (Tribunale di Prato, Decreto 30 marzo 2011 Giudice Cecchi)



...ciliazione sono iniziati, ma non conclusi. La domanda e' presentata davanti all'organismo indicato dalla clausola, se iscritto nel registro, ovvero, in mancanza, davanti ad un altro organismo iscritto, fermo il rispetto del criterio di cui all'articolo 4, comma 1. In ogni caso, le parti possono concordare, successivamente al contratto o allo statuto o all'atto costitutivo, l'individuazione di un diverso organismo iscritto".

1.4. Effetti della domanda di mediazione

Il procedimento di mediazione produce su prescrizione e decadenze gli effetti della domanda giudiziale. Ciò consente alle parti di ricercare una soluzione bonaria senza l'impellenza dei termini di legge.

"Dal momento della comunicazione alle altre parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale. Dalla stessa data, la domanda di mediazione impedisce altresì la decadenza per una sola volta, ma se il tentativo fallisce la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza, decorrente dal deposito del verbale di cui all'articolo 11 presso la segreteria dell'organismo." (art. 5 c. 6)

L'istanza di avvio del procedimento di mediazione non va trascritta presso la conservatoria dei registri immobiliari, bensì è necessario notificare l'atto di citazione da utilizzare per la trascrizione ed attivare contemporaneamente il procedimento di mediazione. Si avrà cura di fissare la data della prima udienza ad oltre 4 mesi, al fine di permettere che il procedimento di mediazione si esaurisca.

1.5. Organismo – La competenza territoriale

Il procedimento di mediazione previsto dal D.Lgs 28/2010 si deve svolgere presso un Organismo pubblico o

privato accreditato presso il Ministero della Giustizia.

Le parti possono scegliere liberamente l'Organismo. E' necessario precisare soltanto che, in caso di insuccesso del procedimento, nel successivo processo il giudice potrà verificare che la scelta dell'organismo non sia stata irragionevole, ad esempio per mancanza di qualsiasi collegamento tra la sede dell'organismo ed i fatti della lite o la residenza o il domicilio delle controparti.

La controparte può inoltre eccepire detto comportamento come giustificato motivo a non partecipare.

In caso di più domande relative alla stessa controversia, il procedimento di mediazione si svolge davanti all'organismo presso il quale è stata presentata la prima domanda. Per determinare il tempo di presentazione della domanda si ha riguardo al momento in cui la controparte abbia ricevuto la relativa comunicazione.

1.6. Durata del procedimento di mediazione (art. 6 - D.Lgs 28/2010)

Il procedimento di mediazione ha una durata non superiore a quattro mesi, che decorrono dalla data di deposito della domanda di mediazione ovvero dalla scadenza determinata dal giudice per il deposito della stessa o, anche quando il giudice disponga il rinvio della causa, ai sensi del quarto o del quinto periodo del comma 1 dell'articolo 5.

Il termine può essere prorogato con l'accordo delle parti e non è soggetto a sospensione feriale.

1.7 Attività preliminare alla Mediazione: obbligo dell'Avvocato dell'informativa al Cliente

All'atto del conferimento dell'incarico, l'avvocato è tenuto ad informare il cliente della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione, delle conseguenti agevolazioni fiscali di cui agli articoli 17 (esenzioni) e 20 (credito d'imposta), e dell'eventuale obbligatorietà della mediazione. In caso di violazione degli obblighi di informazione, il contratto tra l'avvocato e l'assistito è annullabile.

Si consiglia di riportare nell'atto di conferimento della procura, l'attestazione circa l'avvenuta informativa secondo lo schema che segue:

Il sottoscritto _____
nato a _____ il _____
C.F. _____ e residente a _____
in Via _____ n. _____,
informato ai sensi dell'art. 4, 3° comma, del d.lgs. n. 28/2010 della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, come da atto allegato, delega a rappresentarlo e difenderlo _____

1.8.L'informativa al cliente:

nella pagina seguente è riportato il testo da far sottoscrivere ai clienti ai sensi dell'articolo 4 comma 3 dlgs 28/2010.



Il sottoscritto _____
nato a _____ il _____
Codice fiscale _____ dom.to in _____ Via _____

DICHIARA

di essere stato informato dall'Avv. _____,
in ossequio a quanto previsto dall'art. 4, 3° comma del d.lgs, 4 marzo 2010, n. 28,

1.della facoltà di esperire il procedimento di mediazione previsto dal d.lgs. n. 28/2010 al fine di tentare la risoluzione stragiudiziale della controversia insorta nei confronti di _____
ed avente il seguente oggetto: _____

_____;

2.dell'obbligo di utilizzare il procedimento di mediazione previsto dal d.lgs. n. 28/2010 (ovvero per le materie ivi contemplate, i procedimenti previsti dal d.lgs n. 179/2007 o dall'art. 128-bis del d.lgs. n. 385/1993 e successive modificazioni), in quanto condizione di procedibilità del giudizio, nel caso che la controversia sopra descritta sia relativa a diritti disponibili in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari.

3.della possibilità, qualora ne ricorrano le condizioni, di avvalersi del patrocinio a spese dello Stato per la gestione del procedimento;

4

4.dei benefici fiscali connessi all'utilizzo della procedura, ed in particolare:

a) della possibilità di giovare di un credito d'imposta commisurato all'indennità corrisposta all'Organismo di mediazione fino a concorrenza di 500 euro, in caso di successo; credito ridotto della metà in caso di insuccesso; e delle circostanze che:

b) tutti gli atti, documenti e i provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura;

c) che il verbale di accordo è esente dall'imposta di registro entro il limite di valore di 50.000 euro e che, in caso di valore superiore, l'imposta è dovuta solo per la parte eccedente.

Luogo e data,

(Sottoscrizione dell'assistito)

(Sottoscrizione dell'Avvocato)



2. I costi della mediazione

2.1 La normativa di riferimento

Il regime delle indennità è regolamentato dall'art. 17 c. 4 e 5 del D.Lgs 28/2010 e dall'art. 16 del D.M. 180/2010.

L'indennità massima, dovuta agli Organismi, è determinata dalla tabella A, allegata al D.M. 180/2010.

Sono previste le spese di avvio e le indennità.

Le spese di avvio ammontano a € 40,00, da versare al momento della presentazione della domanda di avvio del procedimento di mediazione dalla parte istante e al momento dell'adesione dalla parte chiamata.

Le indennità previste negli importi massimi nella citata tabella A subiscono riduzioni o aumenti con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 16 e sono dovute dalle parti che partecipano al procedimento.

Il pagamento dell'indennità grava solidalmente tra le parti. Più parti che si pongono quali unico centro di interessi vengono considerate come unità ai fini del pagamento delle indennità.

Gli importi devono essere corrisposti in misura non inferiore alla metà, prima dell'incontro fissato davanti al mediatore.

L'articolo art. 16 c. 5 prevede, inoltre, la possibilità di applicazione delle indennità in misura minima. Il minimo deve essere determinato con riferimento al massimo fissato per lo scaglione precedente a quello effettivamente applicabile.

Le spese di mediazione comprendono l'onorario del mediatore per l'intero procedimento di mediazione ed indipendentemente dal numero di incontri svolti.

2.2 Regime tributario, esenzioni e credito d'imposta

Nel procedimento di mediazione non sono dovuti il contributo unificato, nè bolli e pagamenti di diritti di copia o diritti di qualsiasi specie e natura (art. 7 c. 2).

Il verbale di accordo è esente dall'imposta di registro entro € 50.000,00. L'imposta è dovuta per la parte eccedente (art. 7 c. 3).

Se le parti raggiungono l'accordo, viene riconosciuto un credito d'imposta per un massimo di € 500,00; in caso di mancato accordo il credito d'imposta è pari ad un massimo di € 250,00. (Art. 7 - D.Lgs 28/2010)

Il verbale di accordo diventa titolo esecutivo dopo l'omologazione da parte del Presidente del Tribunale. Se l'accordo viene adempiuto, non essendo più neces-

saria l'omologa, il verbale rimane una scrittura contrattuale tra le parti ed in quanto tale, non essendo un atto giudiziario, non è assoggettato all'imposta di registro. Questo sistema, determinando un grande risparmio fiscale e altri benefici (esenzione contributo unificato e credito d'imposta), potrebbe portare ad incentivare la parte a mandare le controversie in mediazione volontaria.

2.3 I costi del procedimento previsti dall'Organismo di mediazione forense di Roma

L'Organismo di mediazione forense di Roma dell'Ordine degli Avvocati ha stabilito, con il proprio regolamento, che "Nella ipotesi in cui la parte istante e/o la parte chiamata o altra parte sia assistita in tutto il procedimento di Mediazione da un Avvocato iscritto all'Albo o da un Praticante abilitato iscritto al registro si applicano i minimi previsti nelle allegate tabelle" (art. 12 8. Regolamento).

Ha, inoltre, previsto che nella ipotesi in cui "l'incontro non abbia avuto luogo perché la parte invitata non ha tempestivamente espresso la propria adesione ovvero ha comunicato espressamente di non voler aderire e l'istante ha dichiarato di non volervi comunque procedere, si applicano le allegate tabelle A6 e B6".

Dette tabelle prevedono il pagamento di un importo ridotto al fine di evitare costi eccessivi qualora il procedimento si esaurisca nella fase iniziale e senza alcun intervento del mediatore.

Detta impostazione ha determinato da parte del Ministero una circolare interpretativa.¹

Infine è necessario ricordare l'art. 17 c. 5 il quale stabilisce che non è dovuta all'organismo alcuna indennità "Quando la mediazione e' condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell'articolo 5, comma 1, dalla parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'articolo 76 (L) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115".

Riepilogo costi

1. Sono dovute le spese di avvio pari a € 40,00 dalla parte istante e dalla parte chiamata che partecipa.

2. Prima della data fissata per l'incontro deve essere

1 La circolare del Ministero 4-4-2011 precisa di non ritenere corretto "l'inserimento, nel regolamento di procedura di un organismo di mediazione, di una previsione secondo la quale, ove l'incontro fissato del responsabile dell'organismo non abbia avuto luogo perché la parte invitata non abbia tempestivamente espresso la propria adesione ovvero abbia comunicato espressamente di non volere aderire e l'istante abbia dichiarato di non volere comunque dare corso alla mediazione, la segreteria dell'organismo possa rilasciare, in data successiva a quella inizialmente fissata, una dichiarazione di conclusione del procedimento per mancata adesione della parte invitata." (Circolare Ministeriale del 4 Aprile 2010).

corrisposto un importo non inferiore alla metà dell'indennità prevista.

3. Per le cause di valore indeterminato si applica lo scaglione da 25.000 a 50.000. Si applica lo scaglione da 50.000 a 250.000 per le cause di particolare importanza, complessità e difficoltà con riferimento alla questione trattata.

4. La partecipazione con il ministero del difensore determina l'applicazione automatica del minimo previsto nelle allegate tabelle.

5. Nella ipotesi in cui l'incontro non abbia avuto luogo perché la parte invitata non ha tempestivamente espresso la propria adesione ovvero ha comunicato espressamente di non voler aderire e l'istante ha di-

chiarato di non volervi comunque procedere, si applicano gli importi ridotti previsti alle allegate tabelle A6 e B6"

6. Alla fine del procedimento la segreteria dell'Organismo procede ai conteggi degli importi effettivamente dovuti e rilascia alle parti la relativa documentazione.

2.4 Le tabelle sviluppate con le indennità dovute

Per una facile consultazione del sistema tariffario sono state sviluppate le tabelle con riferimento alle varie tipologie previste dalla normativa e dal Regolamento. Le tabelle sono state depositate presso il Ministero della Giustizia unitamente alla altra documentazione richiesta.

A - MEDIAZIONE FACOLTATIVA

Tabella A1 - Importo base

Tabella A2 - Quando nessuna delle parti chiamate in mediazione partecipa

Tabella A3 - Quando il mediatore formula la proposta ex art 11 d.lgs 28/2010

Tabella A4 - Quando la mediazione ha successo.

Tabella A5 - Nella ipotesi di materie di particolare importanza, complessità e difficoltà della questione trattata

Tabella A6 - Quando l'incontro non abbia avuto luogo perché la parte invitata non ha tempestivamente espresso la propria adesione ovvero ha comunicato espressamente di non voler aderire e l'istante ha dichiarato di non volervi comunque procedere.

6

A - MEDIAZIONE FACOLTATIVA

Tabella A1 - Indennità nella mediazione facoltativa (Allegato A - D.M. 18/2010)

	Minimo	massimo
Fino a euro 1.000		65
Da euro 1001 a euro 5.000	65	130
Da euro 5.001 a euro 10.000	130	240
Da euro 10.001 a euro 25.000	240	360
Da euro 25.001 a euro 50.000	360	600
Da euro 50.001 a euro 250.000	600	1.000
Da euro 250.001 a euro 500.000	1.000	2.000
Da euro 500.001 a euro 2.500.000	2.000	3.800
Da euro 2.500.001 a euro 5.000.000	3.800	5.200
Oltre euro 5.000.000	5.200	9.200

Tabella A2 - Indennità nella mediazione facoltativa (art. 16 lettera e - D.M. 18/2010)

Quando le parti (o la parte) chiamate non partecipano all'incontro (vedi deroga prevista dal regolamento alla tabella A6)

	Minimo	massimo
Fino a euro 1.000		43
Da euro 1001	43	87
Da euro 5.001 a euro 5.000	87	160
Da euro 10.001 a euro 10.000	160	240
Da euro 25.001 a euro 25.000	240	400
Da euro 50.001 a euro 50.000	400	667
Da euro 250.001 a euro 250.000	667	1.333
Da euro 500.001 a euro 500.000	1.333	2.533
Da euro 2.500.001 a euro 2.500.000	2.533	3.467
a euro 5.000.000	3.467	6.133

**Tabella A3 - Indennità nella mediazione facoltativa** (art. 16 lettera c – D.M. 18/2010)

Quando il mediatore formula la proposta ex art. 11 d.lgs 28/2010

		Minimo	massimo
Fino a euro 1.000			78
Da euro 1001	a euro 5.000	78	156
Da euro 5.001	a euro 10.000	156	288
Da euro 10.001	a euro 25.000	288	432
Da euro 25.001	a euro 50.000	432	720
Da euro 50.001	a euro 250.000	720	1.200
Da euro 250.001	a euro 500.000	1.200	2.400
Da euro 500.001	a euro 2.500.000	2.400	4.560
Da euro 2.500.001	a euro 5.000.000	4.560	6.240
Oltre euro 5.000.000		6.240	11.040

Tabella A4 - Indennità nella mediazione facoltativa (art. 16 lettera b – D.M. 18/2010)

Quando la mediazione ha successo.

		Minimo	massimo
Fino a euro 1.000			78
Da euro 1001	a euro 5.000	78	156
Da euro 5.001	a euro 10.000	156	288
Da euro 10.001	a euro 25.000	288	432
Da euro 25.001	a euro 50.000	432	720
Da euro 50.001	a euro 250.000	720	1.200
Da euro 250.001	a euro 500.000	1.200	2.400
Da euro 500.001	a euro 2.500.000	2.400	4.560
Da euro 2.500.001	a euro 5.000.000	4.560	6.240
Oltre euro 5.000.000		6.240	11.040

Tabella A5 - Indennità nella mediazione facoltativa (art. 16 lettera a – D.M. 18/2010)

Ipotesi di materie di particolare importanza, complessità e difficoltà della questione trattata.

		Minimo	massimo
Fino a euro 1.000			78
Da euro 1001	a euro 5.000	78	156
Da euro 5.001	a euro 10.000	156	288
Da euro 10.001	a euro 25.000	288	432
Da euro 25.001	a euro 50.000	432	720
Da euro 50.001	a euro 250.000	720	1.200
Da euro 250.001	a euro 500.000	1.200	2.400
Da euro 500.001	a euro 2.500.000	2.400	4.560
Da euro 2.500.001	a euro 5.000.000	4.560	6.240
Oltre euro 5.000.000		6.240	11.040

Tabella A6 - Indennità nella mediazione facoltativa (Art. 4 comma 3 del regolamento).

Quando l'incontro non abbia avuto luogo perché la parte invitata non ha tempestivamente espresso la propria adesione ovvero ha comunicato espressamente di non voler aderire e l'istante ha dichiarato di non volervi comunque procedere.

		Minimo	massimo
	Fino a euro 1.000	40	40
Da euro 1001	a euro 5.000	60	60
Da euro 5.001	a euro 10.000	80	80
Da euro 10.001	a euro 25.000	100	100
Da euro 25.001	a euro 50.000	120	120
Da euro 50.001	a euro 250.000	140	140
Da euro 250.001	a euro 500.000	170	170
Da euro 500.001	a euro 2.500.000	200	200
Da euro 2.500.001	a euro 5.000.000	220	220
	Oltre euro 5.000.000	250	250

La Mediazione davanti all'Organismo di Mediazione Forense di Roma

a cura di **Domenico Condello** Consigliere Coordinatore dell'Organismo di mediazione forense di Roma

B - MEDIAZIONE OBBLIGATORIA

Tabella B1 - Importo base

Tabella B2 - Quando nessuna delle parti chiamate in mediazione partecipa

Tabella B3 - Quando la mediazione ha successo

Tabella B4 - Quando il mediatore formula la proposta ex art 11 d.lgs 28/2010

Tabella B5 - Nella ipotesi di materie di particolare importanza, complessità e difficoltà della questione trattata

Tabella B6 - Quando l'incontro non abbia avuto luogo perché la parte invitata non ha tempestivamente espresso la propria adesione ovvero ha comunicato espressamente di non voler aderire e l'istante ha dichiarato di non volervi comunque procedere.

B - MEDIAZIONE OBBLIGATORIA

Tabella B1 - Indennità nella mediazione obbligatoria (art. 16 lettera d - D.M. 18/2010)

		Minimo	massimo
Fino a euro 1.000			43
Da euro 1001	a euro 5.000	43	87
Da euro 5.001	a euro 10.000	87	160
Da euro 10.001	a euro 25.000	160	240
Da euro 25.001	a euro 50.000	240	400
Da euro 50.001	a euro 250.000	400	667
Da euro 250.001	a euro 500.000	667	1.333
Da euro 500.001	a euro 2.500.000	1.333	2.533
Da euro 2.500.001	a euro 5.000.000	2.533	3.467
Oltre euro 5.000.000		3.467	6.133

Tabella B2 - Indennità nella mediazione obbligatoria. (art. 16 lettera e - D.M. 18/2010).

Quando le parti (o la parte) chiamate non partecipano all'incontro (vedi deroga prevista dal regolamento alla tabella B6)

		Minimo	massimo
Fino a euro 1.000			29
Da euro 1001	a euro 5.000	29	58
Da euro 5.001	a euro 10.000	58	107
Da euro 10.001	a euro 25.000	107	160
Da euro 25.001	a euro 50.000	160	267
Da euro 50.001	a euro 250.000	267	445
Da euro 250.001	a euro 500.000	445	889
Da euro 500.001	a euro 2.500.000	889	1.689
Da euro 2.500.001	a euro 5.000.000	1.689	2.312
Oltre euro 5.000.000		2.312	4.089

Tabella B3 - Indennità nella mediazione obbligatoria (art. 16 lettera b - D.M. 18/2010).

Quando la mediazione ha successo

		Minimo	massimo
Fino a euro 1.000			52
Da euro 1001	a euro 5.000	52	105
Da euro 5.001	a euro 10.000	105	192
Da euro 10.001	a euro 25.000	192	288
Da euro 25.001	a euro 50.000	288	480
Da euro 50.001	a euro 250.000	480	801
Da euro 250.001	a euro 500.000	801	1.600
Da euro 500.001	a euro 2.500.000	1.600	3.040
Da euro 2.500.001	a euro 5.000.000	3.040	4.161
Oltre euro 5.000.000		4.161	7.360

**Tabella B4 - Indennità nella mediazione obbligatoria** (art. 16 lettera e - D.M. 18/2010)

Quando il mediatore formula la proposta ex art. 11 d.lgs 28/2010

		Minimo	massimo
Fino a euro 1.000			52
Da euro 1001	a euro 5.000	52	105
Da euro 5.001	a euro 10.000	105	192
Da euro 10.001	a euro 25.000	192	288
Da euro 25.001	a euro 50.000	288	480
Da euro 50.001	a euro 250.000	480	801
Da euro 250.001	a euro 500.000	801	1.600
Da euro 500.001	a euro 2.500.000	1.600	3.040
Da euro 2.500.001	a euro 5.000.000	3.040	4.161
Oltre euro 5.000.000		4.161	7.360

Tabella B5 - Indennità nella mediazione obbligatoria (art. 16 lettera a - D.M. 18/2010)

Nella ipotesi di materie di particolare importanza, complessità e difficoltà della questione trattata

		Minimo	massimo
Fino a euro 1.000			52
Da euro 1001	a euro 5.000	52	105
Da euro 5.001	a euro 10.000	105	192
Da euro 10.001	a euro 25.000	192	288
Da euro 25.001	a euro 50.000	288	480
Da euro 50.001	a euro 250.000	480	801
Da euro 250.001	a euro 500.000	801	1.600
Da euro 500.001	a euro 2.500.000	1.600	3.040
Da euro 2.500.001	a euro 5.000.000	3.040	4.161
Oltre euro 5.000.000		4.161	7.360

9

Tabella B6 - Indennità nella mediazione obbligatoria (Art. 4 comma 3 del regolamento).

Quando l'incontro non abbia avuto luogo perché la parte invitata non ha tempestivamente espresso la propria adesione ovvero ha comunicato espressamente di non voler aderire e l'istante ha dichiarato di non voler comunque procedere.

		Minimo	massimo
Fino a euro 1.000		40	40
Da euro 1001	a euro 5.000	60	60
Da euro 5.001	a euro 10.000	80	80
Da euro 10.001	a euro 25.000	100	100
Da euro 25.001	a euro 50.000	120	120
Da euro 50.001	a euro 250.000	140	140
Da euro 250.001	a euro 500.000	170	170
Da euro 500.001	a euro 2.500.000	200	200
Da euro 2.500.001	a euro 5.000.000	220	220
Oltre euro 5.000.000		250	250





3. Il procedimento di avvio della mediazione davanti all'Organismo di mediazione forense di Roma dell'Ordine degli Avvocati

3.1. La domanda

L'avvio della procedura è semplice e informale. La forma della domanda di avvio è lasciata alla libera disponibilità delle parti. Le modalità per il procedimento sono stabilite dal regolamento dell'Organismo (art. 3).

Per attivare il procedimento di mediazione è necessario depositare, presso la segreteria dell'Organismo (o inviare a mezzo fax o a mezzo di posta elettronica), una domanda di avvio del procedimento.

La domanda deve contenere i dati necessari per attivare la procedura ed i seguenti allegati: una fotocopia del documento di identità, eventuali documenti e la ricevuta del pagamento delle spese di avvio (€ 40,00).

Le parti possono depositare una domanda congiunta e possono, d'accordo, scegliere uno dei mediatori inseriti nell'elenco dell'Organismo.

Per facilitare le parti è stata predisposta apposita modulistica (da scaricare in formato testo dal sito web www.mediazioneforenseroma.it).

3.2 L'avvio del procedimento

La segreteria dell'Organismo provvede ad inviare alla parte istante ed alla parte chiamata una comunicazione con l'indicazione del Mediatore e della data fissata per l'incontro.

Roma, _____

prot. n. _____

RACCOMANDATA A.R.

Oggetto: Mediazione finalizzata alla conciliazione n. ___/2011
parti: _____

in relazione alla questione in oggetto, si informano i destinatari della presente

- che _____, in data _____, ha depositato l'istanza di avvio del procedimento di Mediazione D.lgs. n. 28/2010 che si allega in copia;
- che, ai sensi dell'art. 8 D.lgs. 28/2010, è stato designato quale Mediatore l'Avv. _____ professionista accreditato presso il nostro Organismo;
- che è stato fissato il primo incontro per il giorno _____ alle ore _____, presso la sede dell'Organismo in Roma P.zza Cavour – Palazzo di Giustizia Roma;
- che il procedimento si svolgerà senza formalità, così come previsto dal regolamento dell'Organismo (art. 5. co. 2° D.lgs. 28/2010). Il regolamento è visibile sul sito dell'Organismo, oppure può essere ritirato presso la Segreteria; e, pertanto, con la presente

si invita

_____ domiciliato in _____ a comunicare, almeno 8 giorni prima dell'incontro, la propria adesione a partecipare al procedimento oppure a comunicare la non adesione al procedimento di mediazione.

Dalla mancata partecipazione, senza giustificato motivo, al procedimento di mediazione il Giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'art. 116, c.p.c. (art. 8 co. 5 D.lgs 28/2010).

In caso di adesione al procedimento di mediazione, dovrà provvedere al pagamento di € 40,00 a titolo di spese come statuito dal Decreto Ministeriale 180/2010.

E' inoltre dovuta dalle parti l'indennità di mediazione prevista nelle tabelle allegate al Regolamento pubblicato sul sito web (www.mediazioneforenseroma.it), pena la sospensione della procedura. Le parti devono versare la metà dell'indennità prevista prima dell'incontro. La Segreteria provvederà successivamente ad effettuare i conteggi definitivi.

Tali pagamenti potranno essere effettuati tramite bonifico bancario sul conto corrente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma presso la Unicredit – Banca Ag. 92 PG1 – IBAN IT 64 X 02008 05101 000101223048 o direttamente a mezzo Bancomat alla sede dell'Organismo.

Cordiali saluti

Allega:

- copia dell'istanza di mediazione

3.3. La modulistica

1. richiesta di avvio di procedura di mediazione in materia civile e commerciale facoltativa/volontaria;

2. richiesta di avvio di procedura di mediazione in materia civile e commerciale delegata/demandata dal giudice;

3. richiesta di avvio di procedura di mediazione in materia civile e commerciale obbligatoria;

4. richiesta di avvio di procedura di mediazione in materia civile e commerciale obbligatoria istante legittimato al patrocinio a spese dello stato.

La modulistica può essere estratta in fotocopia dal seguente volume oppure può essere scaricata in formato editabile dal sito web www.mediazioneforense.it



On.le Organismo di Mediazione Forense di Roma
Accreditato al n. 127 in data 1/10/2010
del registro del Ministero della Giustizia
Tribunale Civile di Roma
V.le G. Cesare, 54/B – ST. 103
00192 Roma

RICHIESTA DI AVVIO DI PROCEDURA DI MEDIAZIONE
IN MATERIA CIVILE E COMMERCIALE FACOLTATIVA/VOLONTARIA
(un originale e fotocopie per tutte le parti chiamate)

Il sottoscritto _____
nato a _____ il _____
C.F. _____ residente in _____ prov. _____
Via _____ CAP _____
tel. _____ fax _____
cell. _____ e-mail _____

assistito dall'Avv. _____
C.F. _____ con studio in _____
Via _____ CAP _____
tel. _____ fax _____
cell. _____ e-mail _____

in virtù di delega in calce al presente atto

CONFERISCE

l'incarico a codesto Organismo affinché venga avviata la procedura di mediazione
NEI CONFRONTI DI

Cognome e Nome _____
nato a _____ il _____
C.F. _____ residente in _____ prov. _____
Via _____ CAP _____
tel. _____ fax _____
cell. _____ e-mail _____

PRECISA

- che la controversia ha come oggetto: _____

- che le ragioni della pretesa sono le seguenti: _____

- che il valore indicativo della controversia ammonta ad € _____ ed è stato determinato a norma del c.p.c..
- che i seguenti documenti, allegati al presente atto, sono riservati all'esame del solo mediatore: _____

- che i seguenti documenti, allegati al presente atto, possono essere accessibili anche alle parti: _____

DICHIARA

-di essere a conoscenza che il presente modulo e la documentazione allegata e non riservata al mediatore saranno trasmessi, a descrizione della Segreteria di codesto Organismo di Mediazione, alla parte nei cui confronti il tentativo è proposto;
- di aver ricevuto e letto la copia del Regolamento del procedimento di mediazione che sarà applicato da codesto Organismo di Mediazione, nonché il tariffario e di accettarne, senza riserva alcuna, il contenuto;

segue retro



- di aver ricevuto informativa di cui l'art. 13 del D.lgs. n. 196/2003 e di esprimere consenso affinché i dati personali possano essere trattati, nel rispetto della legge sopra richiamata, per gli scopi indicati, ed affinché gli stessi possano essere oggetto di comunicazione ai soggetti e per le finalità dichiarati;

CHIEDE

- di ricevere le comunicazioni afferenti la presente istanza con le seguenti modalità:

- a mezzo il seguente indirizzo di posta elettronica certificata _____;
- a mezzo fax n. _____;
- a mezzo servizio postale;
- direttamente al domicilio eletto con la procura conferita al legale

DICHIARA

- di essere a conoscenza che alle parti che corrispondono le indennità di mediazione è riconosciuto un credito di imposta commisurata all'indennità stessa, fino a concorrenza di € 500,00, determinato da quanto disposto dai commi 2 e 3 dell'art. 20 del D.lgs. n. 28/2010. In caso di insuccesso della mediazione il credito dell'imposta è ridotto alla metà.

- di essere a conoscenza che dalla mancata adesione e dalla mancata partecipazione, senza giustificato motivo, al procedimento di mediazione, secondo il dettato art. 8, comma 5, del D.lgs. n. 28/2010, il giudice può desumere argomenti di prova nell'eventuale giudizio, ai sensi dell'art. 116, secondo comma c.p.c..

CONSENSO AI SENSI DEL D.LGS. n. 196/2003

Il sottoscritto, nel trasmettere i propri dati all'Organismo di Mediazione Forense di Roma, acconsente al loro trattamento da parte dello stesso Ente, per l'adempimento degli obblighi civili e fiscali inerenti all'organizzazione ed all'espletamento del tentativo di conciliazione ivi richiesto. Dichiaro, inoltre, di essere stato informato dei diritti conferiti dall'art.13 del D.Lgs. 196/2003, nonché dei diritti che, in relazione al trattamento cui espressamente acconsentito, gli derivano dall'art.7 del medesimo Decreto Legislativo.

ALLEGA:

- 1 - copia del documento valido di identità;
 - 2- documentazione come è indicata nella presente istanza;
 - 3 - ricevuta comprovante il versamento della somma di € 40,00 per spese,
- eseguito con bonifico bancario intestato a Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, Unicredit Banca di Roma ag. 92 PG1 -IBAN IT 64 X 02008 05101 000101223048
- oppure
- eseguito a mezzo Bancomat - ricevuta rilasciata dalla Segreteria dell'Organismo in data _____.

Eventuali altre informazioni:

Roma, li _____

firma della parte istante:

Delega all'Avvocato

Io sottoscritto delego ad assistermi nel presente procedimento l'Avv. _____ del Foro di _____ e dichiaro di eleggere domicilio presso il suo studio in _____ Via _____ Delego altresì l'Avvocato agli adempimenti riguardanti il deposito della presente istanza a codesto Organismo di mediazione.

Firma parte istante: _____

Vera la firma

Firma avvocato: _____



On.le Organismo di Mediazione Forense di Roma
Accreditato al n. 127 in data 1/10/2010
del registro del Ministero della Giustizia
Tribunale Civile di Roma
V.le G. Cesare, 54/B – ST. 103
00192 Roma

RICHIESTA DI AVVIO DI PROCEDURA DI MEDIAZIONE
IN MATERIA CIVILE E COMMERCIALE DELEGATA/DEMANDATA DAL GIUDICE
(un originale e fotocopie per tutte le parti chiamate)

Il sottoscritto _____
nato a _____ il _____
C.F. _____ residente in _____ prov. _____
Via _____ CAP _____
tel. _____ fax _____
cell. _____ e-mail _____

assistito dall'Avv. _____
C.F. _____ con studio in _____
Via _____ CAP _____
tel. _____ fax _____
cell. _____ e-mail _____

in virtù di delega in calce all'atto introduttivo del giudizio

PREMESSO

- che la questione è all'esame del Tribunale Ordinario di _____, Giudice _____, Sezione _____, Ruolo Generale _____, prossima udienza _____;
- che il Giudice, alla udienza del _____, ha invitato le parti, ad attivare un procedimento di mediazione come da provvedimento allegato al presente atto;
- tutto ciò premesso, il sottoscritto,

CONFERISCE

l'incarico a codesto Organismo affinché venga avviata la procedura di mediazione
NEI CONFRONTI DI

Cognome e Nome _____
nato a _____ il _____
C.F. _____ residente in _____ prov. _____
Via _____ CAP _____
tel. _____ fax _____
cell. _____ e-mail _____

assistito dall'Avv. _____
C.F. _____ con studio in _____
Via _____ CAP _____
tel. _____ fax _____
cell. _____ e-mail _____

in virtù di delega in calce all'atto introduttivo del giudizio

PRECISA

- che la controversia ha come oggetto quanto indicato negli atti giudiziari che si allegano: _____
- che le ragioni della pretesa sono indicate nei suddetti atti;
- che il valore indicativo della controversia ammonta ad € _____ ed è stato determinato a norma del c.p.c..
- che i seguenti documenti, allegati al presente atto, sono riservati all'esame del solo mediatore:



- che i seguenti documenti, allegati al presente atto, possono essere accessibili anche alle parti:

DICHIARA

- di essere a conoscenza che il presente modulo e la documentazione allegata e non riservata al mediatore saranno trasmessi, a descrizione della Segreteria di codesto Organismo di Mediazione, alla parte nei cui confronti il tentativo è proposto;
- di aver ricevuto e letto la copia del Regolamento del procedimento di mediazione che sarà applicato da codesto Organismo di Mediazione, nonché il tariffario e di accettarne, senza riserva alcuna, il contenuto;
- di aver ricevuto informativa di cui l'art. 13 del D.lgs. n. 196/2003 e di esprimere consenso affinché i dati personali possano essere trattati, nel rispetto della legge sopra richiamata, per gli scopi indicati, ed affinché gli stessi possano essere oggetto di comunicazione ai soggetti e per le finalità dichiarati;

CHIEDE

- di ricevere le comunicazioni afferenti la presente istanza con le seguenti modalità:
 - a mezzo il seguente indirizzo di posta elettronica certificata _____;
 - a mezzo fax n. _____;
 - a mezzo servizio postale;
 - direttamente al domicilio eletto con la procura conferita al legale;

DICHIARA

- di essere a conoscenza che alle parti che corrispondono le indennità di mediazione è riconosciuto un credito di imposta commisurata all'indennità stessa, fino a concorrenza di € 500,00, determinato da quanto disposto dai commi 2 e 3 dell'art. 20 del D.lgs. n. 28/2010. In caso di insuccesso della mediazione il credito dell'imposta è ridotto alla metà.
- di essere a conoscenza che dalla mancata adesione e dalla mancata partecipazione, senza giustificato motivo, al procedimento di mediazione, secondo il dettato art. 8, comma 5, del D.lgs. n. 28/2010, il giudice può desumere argomenti di prova nell'eventuale giudizio, ai sensi dell'art. 116, secondo comma c.p.c..

CONSENSO AI SENSI DEL D.LGS. N. 196/2003

Il sottoscritto, nel trasmettere i propri dati all'Organismo di Mediazione Forense di Roma, acconsente al loro trattamento da parte dello stesso Ente, per l'adempimento degli obblighi civili e fiscali inerenti all'organizzazione ed all'espletamento del tentativo di conciliazione ivi richiesto. Dichiaro, inoltre, di essere stato informato dei diritti conferiti dall'art.13 del D.Lgs. 196/2003, nonché dei diritti che, in relazione al trattamento cui espressamente acconsentito, gli derivano dall'art.7 del medesimo Decreto Legislativo.

ALLEGA:

- 1 - copia del documento valido di identità;
- 2 - documentazione come indicato nella presente istanza;
- 3 - ricevuta comprovante il versamento della somma di € 40,00 per spese,
 - eseguito con bonifico bancario intestato a Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, Unicredit Banca di Roma ag. 92 PG1 - IBAN IT 64 X 02008 05101 000101223048
 - oppure
 - eseguito a mezzo Bancomat - ricevuta rilasciata dalla Segreteria dell'Organismo in data _____.

Eventuali altre informazioni:

Roma, li _____

firma della parte istante



On.le Organismo di Mediazione Forense di Roma
Accreditato al n. 127 in data 1/10/2010
del registro del Ministero della Giustizia
Tribunale Civile di Roma
V.le G. Cesare, 54/B – ST. 103
00192 Roma

RICHIESTA DI AVVIO DI PROCEDURA DI MEDIAZIONE

IN MATERIA CIVILE E COMMERCIALE OBBLIGATORIA
(un originale e fotocopie per tutte le parti chiamate)

Il sottoscritto _____
nato a _____ il _____
C.F. _____ residente in _____ prov. _____
Via _____ CAP _____
tel. _____ fax _____
cell. _____ e-mail _____

assistito dall'Avv. _____
C.F. _____ con studio in _____
Via _____ CAP _____
tel. _____ fax _____
cell. _____ e-mail _____

in virtù di delega in calce al presente atto

CONFERISCE

l'incarico a codesto Organismo affinché venga avviata la procedura di mediazione;

NEI CONFRONTI DI

Cognome e Nome _____
nato a _____ il _____
C.F. _____ residente in _____ prov. _____
Via _____ CAP _____
tel. _____ fax _____
cell. _____ e-mail _____

PRECISA

- che la controversia ha come oggetto la seguente materia:

- DIRITTI REALI;
- DIVISIONE;
- SUCCESSIONI EREDITARIE;
- PATTI DI FAMIGLIA;
- LOCAZIONE;
- COMODATO;
- AFFITTO DI AZIENDE;
- RISARCIMENTO DANNI DA COLPA MEDICA;
- RISARCIMENTO DANNI DA DIFFAMAZIONE;
- CONTRATTI ASSICURATIVI;
- CONTRATTI BANCARI;
- CONTRATTI FINANZIARI;

- che la controversia ha come oggetto: _____

- che le ragioni della pretesa sono le seguenti: _____

- che il valore indicativo della controversia ammonta ad € _____ ed è stato determinato a norma del c.p.c..

- che i seguenti documenti, allegati al presente atto, sono riservati all'esame del solo mediatore: _____

segue retro



- che i seguenti documenti, allegati al presente atto, possono essere accessibili anche alle parti: _____

DICHIARA

- di essere a conoscenza che il presente modulo e la documentazione allegata e non riservata al mediatore saranno trasmessi, a descrizione della Segreteria di codesto Organismo di Mediazione, alla parte nei cui confronti il tentativo è proposto;
- di aver ricevuto e letto la copia del Regolamento del procedimento di mediazione che sarà applicato da codesto Organismo di Mediazione, nonché il tariffario e di accettarne, senza riserva alcuna, il contenuto;
- di aver ricevuto informativa di cui l'art. 13 del D.lgs. n. 196/2003 e di esprimere consenso affinché i dati personali possano essere trattati, nel rispetto della legge sopra richiamata, per gli scopi indicati, ed affinché gli stessi possano essere oggetto di comunicazione ai soggetti e per le finalità dichiarati;

CHIEDE

- di ricevere le comunicazioni afferenti la presente istanza con le seguenti modalità:
 - a mezzo il seguente indirizzo di posta elettronica certificata: _____
 - a mezzo fax n. _____ ;
 - a mezzo servizio postale;
 - direttamente al domicilio eletto con la procura conferita al legale;

DICHIARA

- di essere a conoscenza che alle parti che corrispondono le indennità di mediazione è riconosciuto un credito di imposta commisurata all'indennità stessa, fino a concorrenza di € 500,00, determinato da quanto disposto dai commi 2 e 3 dell'art. 20 del D.lgs. n. 28/2010. In caso di insuccesso della mediazione il credito dell'imposta è ridotto alla metà.
- di essere a conoscenza che la mancata adesione e la mancata partecipazione, senza giustificato motivo, al procedimento di mediazione, secondo il dettato art. 8, comma 5, del D.lgs. n. 28/2010, il giudice può desumere argomenti di prova nell'eventuale giudizio, ai sensi dell'art. 116, secondo comma c.p.c..

CONSENSO AI SENSI DEL D.LGS. N. 196/2003

Il sottoscritto, nel trasmettere i propri dati all'Organismo di Mediazione Forense di Roma, acconsente al loro trattamento da parte dello stesso Ente, per l'adempimento degli obblighi civili e fiscali inerenti all'organizzazione ed all'espletamento del tentativo di conciliazione ivi richiesto. Dichiaro, inoltre, di essere stato informato dei diritti conferiti dall'art.13 del D.Lgs. 196/2003, nonché dei diritti che, in relazione al trattamento cui espressamente acconsentito, gli derivano dall'art.7 del medesimo Decreto Legislativo.

ALLEGA:

- 1 - copia del documento valido di identità;
 - 2- documentazione come indicata nella presente istanza;
 - 3 - ricevuta comprovante il versamento della somma di € 40,00 per spese,
 - eseguito con bonifico bancario intestato a Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, Unicredit Banca di Roma ag. 92 PG1 – IBAN IT 64 X 02008 05101 000101223048
 - oppure
 - eseguito a mezzo Bancomat - ricevuta rilasciata dalla Segreteria dell'Organismo in data _____.
- Eventuali altre informazioni:
- _____

Roma, li _____

firma della parte istante:

Delega all'Avvocato

Io sottoscritto delego ad assistermi nel presente procedimento l'Avv. _____ del Foro di _____ e dichiaro di eleggere domicilio presso il suo studio in _____ Via _____
Delego altresì l'Avvocato agli adempimenti riguardanti il deposito della presente istanza a codesto Organismo di mediazione.

- Firma parte istante: _____
- Vera la firma
- Firma avvocato: _____



On.le Organismo di Mediazione Forense di Roma
Accreditato al n. 127 in data 1/10/2010
del registro del Ministero della Giustizia
Tribunale Civile di Roma
V.le G. Cesare, 54/B – ST. 103
00192 Roma

RICHIESTA DI AVVIO DI PROCEDURA DI MEDIAZIONE
IN MATERIA CIVILE E COMMERCIAE OBBLIGATORIA
ISTANTE LEGITTIMATO AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO
(un originale e fotocopie per tutte le parti chiamate)

Il sottoscritto _____
nato a _____ il _____
C.F. _____ residente in _____ prov. _____
Via _____ CAP _____
tel. _____ fax _____
cell. _____ e-mail _____

assistito dall'Avv. _____
C.F. _____ con studio in _____
Via _____ CAP _____
tel. _____ fax _____
cell. _____ e-mail _____

in virtù di delega in calce al presente atto

CONFERISCE

l'incarico a codesto Organismo affinché venga avviata la procedura di mediazione
NEI CONFRONTI DI

Cognome e Nome _____
nato a _____ il _____
C.F. _____ residente in _____ prov. _____
Via _____ CAP _____
tel. _____ fax _____
cell. _____ e-mail _____

PRECISA

- che la controversia ha come oggetto la seguente materia:

- DIRITTI REALI;
- DIVISIONE;
- SUCCESSIONI EREDITARIE;
- PATTI DI FAMIGLIA;
- LOCAZIONE;
- COMODATO;
- AFFITTO DI AZIENDE;
- RISARCIMENTO DANNI DA COLPA MEDICA;
- RISARCIMENTO DANNI DA DIFFAMAZIONE;
- CONTRATTI ASSICURATIVI;
- CONTRATTI BANCARI;
- CONTRATTI FINANZIARI;

- che la controversia ha come oggetto: _____

che le ragioni della pretesa sono le seguenti: _____

- che il valore indicativo della controversia ammonta ad € _____ ed è stato determinato a norma del c.p.c..

- che i seguenti documenti, allegati al presente atto, sono riservati all'esame del solo mediatore: _____



- che i seguenti documenti, allegati al presente atto, possono essere accessibili anche alle parti: _____

DICHIARA

- di essere a conoscenza che il presente modulo e la documentazione allegata e non riservata al mediatore saranno trasmessi, a descrizione della Segreteria di codesto Organismo di Mediazione alla parte nei cui confronti il tentativo è proposto;
- di aver ricevuto e letto la copia del Regolamento del procedimento di mediazione che sarà applicato da codesto Organismo di Mediazione, nonché il tariffario e di accettarne, senza riserva alcuna, il contenuto;
- di aver ricevuto informativa di cui l'art. 13 del D.lgs. n. 196/2003 e di esprimere consenso affinché i dati personali possano essere trattati, nel rispetto della legge sopra richiamata, per gli scopi indicati, ed affinché gli stessi possano essere oggetto di comunicazione ai soggetti e per le finalità dichiarati;
- inoltre, di trovarsi nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato ex art. 76 D.P.R. 115/2002 e, pertanto, con il presente atto.

CHIEDE

- di essere esonerato dal pagamento dell'indennità spettante a codesto Organismo di Mediazione come da allegata autocertificazione relativa al possesso dei requisiti di legge per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato;
- inoltre, di ricevere le comunicazioni afferenti la presente istanza con le seguenti modalità:
 - a mezzo il seguente indirizzo di posta elettronica _____
 - a mezzo fax n. _____ ;
 - a mezzo servizio postale;
 - direttamente al domicilio eletto con la procura conferita al legale;

DICHIARA

- di essere a conoscenza che alle parti che corrispondono le indennità di mediazione è riconosciuto un credito di imposta commisurata all'indennità stessa, fino a concorrenza di € 500,00, determinato da quanto disposto dai commi 2 e 3 dell'art. 20 del D.lgs. n. 28/2010. In caso di insuccesso della mediazione il credito dell'imposta è ridotto alla metà.
- di essere a conoscenza che la mancata adesione e la mancata partecipazione, senza giustificato motivo, al procedimento di mediazione, secondo il dettato art. 8, comma 5, del D.lgs. n. 28/2010, il giudice può desumere argomenti di prova nell'eventuale giudizio, ai sensi dell'art. 116, secondo comma c.p.c..

CONSENSO AI SENSI DEL D.LGS. N. 196/2003

Il sottoscritto, nel trasmettere i propri dati all'Organismo di Mediazione Forense di Roma, acconsente al loro trattamento da parte dello stesso Ente, per l'adempimento degli obblighi civili e fiscali inerenti all'organizzazione ed all'espletamento del tentativo di conciliazione ivi richiesto. Dichiaro, inoltre, di essere stato informato dei diritti conferiti dall'art.13 del D.Lgs. 196/2003, nonché dei diritti che, in relazione al trattamento cui espressamente acconsentito, gli derivano dall'art.7 del medesimo Decreto Legislativo.

ALLEGA:

- 1 - copia del documento valido di identità;
 - 2 - documentazione come indicata nella presente istanza;
 - 3 - autocertificazione di possesso dei requisiti di legge per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato
- Eventuali altre informazioni:
- _____

Roma, li _____

firma della parte istante:

Delega all'Avvocato

Io sottoscritto delego ad assistermi nel presente procedimento l'Avv. _____ del Foro di _____ e dichiaro di eleggere domicilio presso il suo studio in _____ Via _____
Delego altresì l'Avvocato agli adempimenti riguardanti il deposito della presente istanza a codesto Organismo di mediazione.

- Firma parte istante: _____
- Vera la firma
- Firma avvocato: _____



4. Regolamento dell'Organismo di Mediazione forense di Roma

ART. 1 – Oggetto e principi generali.

Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione interna dell'ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE DI ROMA (in seguito denominato "Organismo"), fissa i criteri per individuare il Mediatore e stabilisce la procedura di MEDIAZIONE finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali, relative a diritti disponibili, che le parti tentino di risolvere in maniera collaborativa, in forza di un accordo, di una clausola contrattuale e/o statutaria, di un obbligo di legge, su invito del giudice, su iniziativa di taluna o di tutte le parti.

Il presente regolamento si applica, in quanto compatibile, ai procedimenti di mediazione e conciliazione disciplinati da leggi speciali.

L'Organismo è di diretta emanazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati ed il presente Regolamento si ispira ai principi di informalità, riservatezza, rapidità e professionalità.

ART. 2 – Organi dell'Organismo di mediazione forense di Roma.

Ai fini della gestione dell'Organismo e delle procedure alternative da esso amministrate, sono istituiti i seguenti organi: **a)** Direttivo; **b)** Coordinatore; **c)** Segretario generale; **d)** Segreteria amministrativa.

a – Il Direttivo: composizione e funzioni

Il Direttivo è composto dai componenti il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma in carica in virtù di quanto stabilito dalla normativa vigente. I componenti il Direttivo durano in carica per il periodo stabilito dalla legislazione in materia e sono rieleggibili.

Il Direttivo cura l'organizzazione e la gestione dell'Organismo; stabilisce i requisiti di formazione e selezione dei mediatori decide sulle domande di ricasazione; nomina il Coordinatore nomina il Segretario generale; sceglie il personale della Segreteria amministrativa.

Qualsiasi impegno di spesa deliberato dal Direttivo dovrà essere approvato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, anche mediante ratifica di provvedimenti adottati in via d'urgenza dell'Organismo medesimo.

Il Direttivo è, altresì, competente a provvedere nei casi non espressamente disciplinati dal presente Regolamento, procedendo per analogia e secondo i principi che ispirano l'intero Regolamento e nel rispetto della normativa vigente.

b – Il Coordinatore: nomina e funzioni

Il Coordinatore è nominato tra i componenti del Direttivo ed è rieleggibile; può essere revocato dallo stesso Direttivo.

Il Coordinatore esegue le delibere del Direttivo e, su delega dello stesso, nomina ovvero sostituisce il Mediatore secondo la procedura indicata per gestire il procedimento di mediazione; provvede alla tenuta e all'aggiornamento degli elenchi dei mediatori, nonché a tutti gli altri compiti attribuitigli dal presente Regolamento o su specifiche deleghe del Direttivo.

c – Il Segretario Generale - funzioni

Il Segretario Generale, dirige la Segreteria Amministrativa e custodisce il fascicolo di ciascuna procedura attivata e tiene un registro, anche informatico, delle procedure di mediazione, con le annotazioni relative al numero d'ordine progressivo, ai dati identificativi delle parti, all'oggetto della controversia, al Mediatore designato, alla durata del procedimento e al relativo esito.

La direzione ed il coordinamento di tutte le attività della segreteria amministrativa sono effettuate con la guida e il controllo del Segretario generale.

Il fascicolo di ciascun procedimento è conservato per i tre anni successivi alla chiusura del procedimento. Le parti in lite hanno diritto di accesso agli atti del fascicolo, fatte salve le comunicazioni riservate indirizzate al solo Mediatore dall'Organismo o dalle parti.

d – La Segreteria Amministrativa: composizione e funzioni

La Segreteria Amministrativa è composta da due o più persone scelte dal Direttivo tra il personale dipendente dell'Ordine degli Avvocati di Roma ed è collocata presso la sede del Consiglio dell'Ordine di Roma e presso le sedi attivate in attuazione dell'art. 18 D.lgs 28/2010.

La Segreteria cura l'espletamento dei servizi amministrativi e logistici indispensabili per lo svolgimento dei procedimenti di risoluzione delle controversie; tiene i fascicoli delle procedure conciliative.

La Segreteria dell'Organismo amministra il servizio di mediazione.

La Segreteria collabora con il Segretario Generale alla tenuta di un registro, anche informatico, per ogni procedimento di mediazione, procede alle annotazioni relative al numero d'ordine progressivo, ai dati identificativi delle parti, all'oggetto della controversia, al Mediatore designato, alla durata del procedimento e al relativo esito.

La Segreteria verifica

- a)** la conformità della domanda di mediazione ai requisiti formali previsti dal presente regolamento e la annota nell'apposito registro;
- b)** l'avvenuta effettuazione del pagamento delle spese di avvio del procedimento e delle spese di mediazione.

Art. 3 - Domanda di avvio della mediazione

1. La procedura di Mediazione si attiva con il deposito di una domanda presso la segreteria amministrativa.

La domanda di mediazione deve contenere:

- a) i dati identificativi delle parti in modo da consentire le comunicazioni di cui all'art. 4 del presente regolamento;
- b) i dati identificativi di colui che, se necessario, parteciperà e rappresenterà la parte nel procedimento, con attestazione scritta del relativo potere;
- c) descrizione dei fatti e delle questioni controverse e dell'oggetto della domanda;
- d) indicazione del valore della controversia determinato a norma del codice di procedura civile;

2. Ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.lgs. n. 28/10, la domanda di mediazione deve essere depositata presso la Segreteria dell'Organismo di Mediazione Forense di Roma con qualunque strumento idoneo a comprovare l'avvenuta ricezione.

3. La domanda può essere compilata utilizzando il modulo predisposto dall'Organismo o in forma libera.

4. Il deposito della domanda di mediazione, nonché l'adesione della parte invitata al procedimento, costituiscono accettazione del presente regolamento e delle indennità previste nelle tabelle allegate.

5. Le parti possono, in ogni caso, depositare presso la Segreteria una domanda congiunta e contestuale per l'attivazione della procedura di mediazione.

6. Gli atti introduttivi della procedura (domanda e accettazione) possono essere depositati utilizzando gli appositi moduli messi a disposizione dall'Organismo, oppure in carta libera, purché contengano tutte le informazioni richieste nel presente Regolamento.

Art. 4 - Avvio del procedimento di Mediazione

1. La Segreteria comunica, nel più breve tempo possibile e in una forma comprovante l'avvenuta ricezione:

- a) alla parte istante o alle parti istanti: il nominativo del Mediatore designato, la data e il luogo dell'incontro di mediazione;
- b) all'altra o alle altre parti: la domanda di mediazione; il nominativo del Mediatore designato; la data e il luogo dell'incontro di mediazione con l'invito a comunicare, almeno otto giorni prima dell'incontro, la propria adesione o non adesione a partecipare al procedimento.

2. La Segreteria informa, altresì, le parti dei benefici fiscali previsti dagli artt. 17 e 20 del D.lgs. n. 28/10 e l'avverte della circostanza che, ai sensi dell'art. 8,

comma 5, del D. lgs., n. 28/10, il giudice può desumere dalla mancata partecipazione al procedimento argomenti di prova sensi dell'art. 116, 2° comma, c.p.c.

3. Ove l'incontro non abbia avuto luogo perché la parte invitata non ha tempestivamente espresso la propria adesione ovvero ha comunicato espressamente di non voler aderire e l'istante ha dichiarato di non volervi comunque procedere, la Segreteria rilascerà, in data successiva a quella inizialmente fissata, una dichiarazione di conclusione del procedimento per mancata adesione. In detta ipotesi si applicano le allegate tabelle A6 e B6.

4. Le comunicazioni alle parti vengono fatte all'ultimo loro domicilio portato da queste a conoscenza dell'Organismo. Tutte le comunicazioni previste dal presente regolamento possono essere effettuate utilizzando il mezzo scritto più idoneo, che sia comunque in grado di garantire la prova dell'avvenuta ricezione da parte del destinatario. Dall'avvenuto ricevimento delle comunicazioni decorrono i vari termini previsti dal Regolamento.

Art. 5 - Sede del procedimento

1. Il procedimento di mediazione si svolge presso la sede dell'Organismo e/o presso i locali assegnati ai sensi dell'art. 18 D.lgs. 28/2010.

2. La sede di svolgimento è derogabile con il consenso di tutte le parti, del Mediatore e del responsabile dell'Organismo.

Art. 6 - Funzioni e designazione del Mediatore

1. Il Mediatore assiste le parti nella ricerca di un accordo che esse reputino soddisfacente per la composizione della controversia.

2. In nessun caso il Mediatore svolge attività di consulenza sull'oggetto della controversia o sui contenuti dell'eventuale accordo, salvo verificare la sua conformità alle norme imperative e all'ordine pubblico.

3. L'Organismo designa il Mediatore individuandolo, eventualmente in adesione all'indicazione congiunta delle parti, tra i nominativi inseriti negli appositi elenchi.

4. L'Organismo al fine di garantire l'imparzialità nella prestazione del servizio, provvede alla designazione del Mediatore secondo criteri di rotazione che tengano conto dell'oggetto e del valore della controversia e delle specializzazioni. Il Mediatore al momento dell'iscrizione nell'elenco indica le materie rispetto alle quali non intende prestare opera di mediazione e quelle dove ha svolto attività professionale prevalente.



5. Il Mediatore deve eseguire personalmente la sua prestazione.

6. Il Mediatore deve comunicare alla Segreteria, prontamente e non oltre due giorni dalla comunicazione della sua designazione, l'accettazione dell'incarico.

7. Al momento dell'accettazione, il Mediatore deve sottoscrivere un'apposita dichiarazione di imparzialità attenendosi a quanto prescritto dall'art. 7 del presente regolamento.

8. Le parti possono richiedere all'Organismo, in base a giustificati motivi, la sostituzione del Mediatore. In caso di accoglimento dell'istanza l'Organismo nominerà un altro Mediatore.

9. L'Organismo provvederà parimenti alla sostituzione del Mediatore, qualora questi, nel corso del procedimento, rinunci all'incarico previa dichiarazione scritta e idoneamente motivata, che deve essere accettata dall'Organismo medesimo.

10. Solo in casi particolari ovvero ove non sia possibile nominare uno o più mediatori ausiliari o la controversia lo renda assolutamente necessario, il Mediatore può provvedere all'individuazione, per il tramite della Segreteria, di un esperto iscritto nell'albo dei consulenti e dei periti presso il Tribunale di Roma. La nomina è subordinata all'impegno sottoscritto da almeno una delle parti a sostenere gli oneri secondo i compensi previsti dall'Organismo, da eventuali norme di legge o dalle tariffe professionali. All'esperto si applicano le disposizioni del presente regolamento che riguardano i casi di incompatibilità e l'imparzialità del Mediatore, nonché le regole di riservatezza.

Art. 7 - Cause di incompatibilità e garanzie di imparzialità del Mediatore.

1. Il Mediatore non può accettare la nomina quando:

- abbia in corso rapporti o relazioni di tipo professionale, commerciale, economico, familiare o personale con una delle parti;
- una delle parti del procedimento sia assistita da professionista di lui socio o con lui associato, ovvero che eserciti negli stessi locali.

2. In ogni caso il Mediatore deve comunicare alle parti ogni circostanza di fatto e ogni rapporto con i difensori che possano incidere sulla sua indipendenza anche ai fini di quanto previsto dall'art. 6.

3. Il Mediatore è chiamato a svolgere la sua funzione improntando il proprio comportamento a probità e correttezza affinché il procedimento si svolga con imparzialità e indipendenza.

4. Il Mediatore deve comportarsi nel corso del procedimento in modo da preservare la fiducia in lui riposta dalle parti e deve rimanere immune da influenze e condizionamenti esterni di qualunque tipo.

Art. 8 - Riservatezza

1. Il procedimento di mediazione è riservato e tutto quanto viene dichiarato nel corso degli incontri o nelle sessioni separate non può essere registrato o verbalizzato. A tal fine tutti i soggetti presenti agli incontri di mediazione dovranno sottoscrivere un'apposita dichiarazione.

2. Il Mediatore, le parti, la segreteria e tutti coloro che intervengono al procedimento non possono divulgare a terzi i fatti e le informazioni apprese in relazione al procedimento di mediazione.

3. Rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso delle sessioni separate e salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni, il Mediatore è altresì tenuto alla riservatezza nei confronti delle altre parti.

4. Le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio che abbia, totalmente o parzialmente, il medesimo oggetto del procedimento di mediazione, salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni.

5. Sul contenuto delle stesse dichiarazioni e informazioni non è ammessa prova testimoniale e non può essere deferito giuramento decisorio.

6. Il Mediatore, gli addetti dell'Organismo, i consulenti e chiunque altro abbia preso parte al procedimento non possono essere tenuti a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nel procedimento di mediazione davanti all'autorità giudiziaria o ad altra autorità.

Art. 9 - Partecipazione delle parti nel procedimento

1. Alle persone fisiche è richiesto di partecipare agli incontri di mediazione personalmente. E' consentita solo per gravi motivi la partecipazione per il tramite di rappresentanti forniti dei necessari poteri.

2. Alle persone giuridiche è richiesto di partecipare agli incontri di mediazione tramite un rappresentante fornito dei necessari poteri.

3. E' fortemente consigliata l'assistenza di un Avvocato o di un Praticante abilitato nelle controversie di particolare complessità o di valore superiore a 5.000,01 euro.

La partecipazione con il ministero del difensore determina per la parte l'applicazione automatica del minimo previsto nelle allegate tabelle.

Art. 10 - Procedimento di mediazione

1. Il Mediatore conduce l'incontro senza formalità di procedura, sentendo le parti congiuntamente o separatamente.

2. Al termine di ciascun incontro il Mediatore dà atto per iscritto dei soggetti presenti all'incontro o della mancata partecipazione.

3. Il Mediatore, d'intesa con le parti, può fissare eventuali incontri successivi al primo.

4. Quando le parti non raggiungono un accordo il Mediatore, qualora disponga degli elementi necessari, formula una proposta di conciliazione.

Il Mediatore formula la proposta quando le parti ne facciano concorde richiesta.

Prima di formulare la proposta, il Mediatore informa le parti che se il provvedimento che definisce il giudizio:

- a) corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice escluderà la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che ha rifiutato la proposta, riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa, e la condannerà al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo, ivi compresi i compensi dovuti al Mediatore e all'esperto eventualmente nominato, nonché al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di un'ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto;
- b) non corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice, se ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, può nondimeno escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice per l'indennità' corrisposta al Mediatore e per il compenso dovuto all'esperto eventualmente nominato.

Il Mediatore nella formulazione della proposta è tenuto al rispetto dell'ordine pubblico e delle norme imperative. Salvo diverso accordo delle parti, in nessun caso la proposta può contenere riferimenti alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento, ad eccezione degli elementi risultanti dai documenti depositati e noti a tutte le parti del procedimento.

La Segreteria comunica alle parti per iscritto e in una forma comprovante l'avvenuta ricezione, la proposta formulata dal Mediatore.

Le parti fanno pervenire al Mediatore, per iscritto ed entro sette giorni, l'accettazione o il rifiuto della proposta. In mancanza di risposta nel termine, la proposta si ha per rifiutata.

Art. 11 Conclusione del procedimento di mediazione

1. Il procedimento si conclude:

- a) nel caso di mancata partecipazione di una o più parti;
- b) quando le parti raggiungono un accordo o non raggiungono un accordo;
- c) quando le parti non aderiscono alla proposta formulata dal Mediatore;
- d) quando il Mediatore non ritiene utile proseguire il procedimento;
- e) decorsi quattro mesi dalla proposizione della domanda di mediazione, salvo diverso accordo delle parti.

2. La sospensione o la cancellazione dell'Organismo dal registro non hanno effetto sul procedimento in corso.

3. Se è raggiunto un accordo, il Mediatore forma processo verbale al quale è allegato il testo dell'accordo medesimo.

4. Se la conciliazione non riesce, il Mediatore forma processo verbale con l'indicazione dell'eventuale proposta formulata.

5. Il verbale è sottoscritto dalle parti e dal Mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere. Nello stesso verbale, il Mediatore dà atto della mancata partecipazione di una delle parti al procedimento di mediazione.

6. Il processo verbale è depositato presso la segreteria dell'Organismo e di esso è rilasciata copia alle parti che lo richiedono.

7. Gli oneri fiscali derivanti dall'accordo raggiunto sono assolti dalle parti.

8. Al termine del procedimento ciascuna parte è tenuta a compilare la scheda di valutazione del servizio di mediazione predisposta dall'Organismo. (allegato 1)

Art. 12 - Indennità

1. L'indennità comprende le spese di avvio del procedimento, di mediazione e il compenso dovuto ai mediatori. Il pagamento è dovuto da ciascuna parte e costituisce obbligazione solidale delle parti.

2. E' liquidato a parte il compenso per l'esperto di cui all'art. 6, comma 10.

3. Per le spese di avvio del procedimento, a valere sull'indennità complessiva, è dovuto da ciascuna parte un importo di Euro 40,00, che deve essere versato, dalla



parte istante, al momento del deposito della domanda di mediazione e, dalla parte aderente al tentativo di mediazione, al momento dell'adesione e, comunque, prima dell'incontro.

4. Per le spese di mediazione é dovuta, da ciascuna parte, l'indennità indicata nelle tabelle allegate al presente regolamento (allegato 2) e determinate in conformità all'art. 16 DM 180/2010.

5. La indennità deve essere corrisposta in misura non inferiore alla metà prima dell'incontro di mediazione.

6. Il mancato pagamento delle indennità di mediazione costituisce giusta causa di recesso per l'Organismo.

7. Il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione a norma del codice di procedura civile. Lo stesso è determinato dall'Organismo nel caso risulti indeterminato, indeterminabile o vi sia notevole divergenza tra le parti sulla stima.

8. Nella ipotesi in cui la parte istante e/o la parte chiamata o altra parte sia assistita in tutto il procedimento di Mediazione da un Avvocato iscritto all'Albo o da un Praticante abilitato iscritto al registro si applicano i minimi previsti nelle allegate tabelle.

9. L'Organismo ridetermina ogni tre anni l'ammontare delle indennità in conformità alla normativa vigente.


Art. 13 - Patrocinio a spese dello Stato

Quando la mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale, la parte che sia in possesso delle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'art. 76 (L) del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, è esonerata dal pagamento delle indennità. A tal fine essa è tenuta a depositare, presso l'Organismo, apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, la cui sottoscrizione può essere autenticata dal medesimo Mediatore o dal dipendente addetto alla segreteria amministrativa, nonché a produrre, a pena di inammissibilità dell'istanza la documentazione comprovante la veridicità di quanto dichiarato.

Il Mediatore di un procedimento in cui tutte le parti si trovino in dette condizioni deve svolgere la sua prestazione gratuitamente. Nel caso in cui le condizioni predette riguardino solo talune delle parti, il Mediatore riceve un'indennità ridotta, in misura corrispondente al numero delle parti che non risultano ammesse al gratuito patrocinio.

Art. 14 - Responsabilità dell'Organismo e dei Mediatori

L'Organismo, i mediatori e i collaboratori non sono responsabili di atti o omissioni riguardanti la preparazione, lo svolgimento o la conclusione del procedimento di mediazione con esclusione di dolo o colpa grave.



5 decreto ministeriale n. 180/2010

Mediazione - Regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell'elenco dei formatori per la mediazione, nonché l'approvazione delle indennità spettanti agli organismi, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28. Ministero della giustizia - decreto 18 ottobre 2010, n. 180 (Gazzetta Ufficiale 4 novembre 2010)

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DECRETO 18 ottobre 2010, n. 180

Regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell'elenco dei formatori per la mediazione, nonché l'approvazione delle indennità spettanti agli organismi, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28. (10G0203)

Capo I Disposizioni generali

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

di concerto con

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, recante attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali;

Udito il parere favorevole del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 22 settembre 2010;

Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 14 ottobre 2010;

Adotta

il seguente regolamento:

Capo I Disposizioni generali

Art. 1 Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

- a) «Ministero»: il Ministero della giustizia;
- b) «decreto legislativo»: il decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28;
- c) «mediazione»: l'attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa;
- d) «mediatore»: la persona o le persone fisiche che, individualmente o collegialmente, svolgono la mediazione rimanendo prive, in ogni caso, del potere di rendere giudizi o decisioni vincolanti per i destinatari del servizio medesimo;

- e) «conciliazione»: la composizione di una controversia a seguito dello svolgimento della mediazione;
- f) «organismo»: l'ente pubblico o privato, ovvero la sua articolazione, presso cui può svolgersi il procedimento di mediazione ai sensi del decreto legislativo;
- g) «regolamento»: l'atto contenente l'autonoma disciplina della procedura di mediazione e dei relativi costi, adottato dall'organismo;
- h) «indennità»: l'importo posto a carico degli utenti per la fruizione del servizio di mediazione fornito dagli organismi;
- i) «registro»: il registro degli organismi istituito presso il Ministero;
- l) «responsabile»: il responsabile della tenuta del registro e dell'elenco;
- m) «formatore»: la persona o le persone fisiche che svolgono l'attività di formazione dei mediatori;
- n) «enti di formazione»: gli enti pubblici e privati, ovvero le loro articolazioni, presso cui si svolge l'attività di formazione dei mediatori;
- o) «responsabile scientifico»: la persona o le persone fisiche che svolgono i compiti di cui all'articolo 18, comma 2, lettera i), assicurando l'idoneità dell'attività svolta dagli enti di formazione;
- p) «elenco»: l'elenco degli enti di formazione istituito presso il Ministero;
- q) «ente pubblico»: la persona giuridica di diritto pubblico interno, comunitario, internazionale o straniero;
- r) «ente privato»: qualsiasi soggetto di diritto privato, diverso dalla persona fisica;
- s) «CCIAA»: le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Art. 2 Oggetto

1. Il presente decreto disciplina:

- a) l'istituzione del registro presso il Ministero;
- b) i criteri e le modalità di iscrizione nel registro, nonché la vigilanza, il monitoraggio, la sospensione e la cancellazione dei singoli organismi dal registro;
- c) l'istituzione dell'elenco presso il Ministero;
- d) i criteri e le modalità di iscrizione nell'elenco, nonché la vigilanza, il monitoraggio, la sospensione e la cancellazione degli enti di formazione dall'elenco;
- e) l'ammontare minimo e massimo e il criterio di calcolo delle indennità spettanti agli organismi costituiti da enti pubblici di diritto interno, nonché i criteri per l'approvazione delle tabelle delle indennità proposte dagli organismi costituiti dagli enti privati.

Capo II Registro degli organismi



Art. 3 Registro

1. È istituito il registro degli organismi abilitati a svolgere la mediazione.

2. Il registro è tenuto presso il Ministero nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali già esistenti presso il Dipartimento per gli affari di giustizia; ne è responsabile il direttore generale della giustizia civile, ovvero persona da lui delegata con qualifica dirigenziale nell'ambito della direzione generale. Ai fini della vigilanza sulla sezione del registro per la trattazione degli affari in materia di rapporti di consumo di cui al comma 3, parte i), sezione C e parte ii), sezione C, il responsabile esercita i poteri di cui al presente decreto sentito il Ministero dello sviluppo economico.

3. Il registro è articolato in modo da contenere le seguenti annotazioni:

parte i): enti pubblici;

sezione A: elenco dei mediatori;

sezione B: elenco dei mediatori esperti nella materia internazionale;

sezione C: elenco dei mediatori esperti nella materia dei rapporti di consumo;

parte ii): enti privati;

sezione A: elenco dei mediatori;

sezione B: elenco dei mediatori esperti nella materia internazionale;

sezione C: elenco dei mediatori esperti nella materia dei rapporti di consumo;

sezione D: elenco dei soci, associati, amministratori, rappresentanti degli organismi.

4. Il responsabile cura il continuo aggiornamento dei dati.

5. La gestione del registro avviene con modalità informatiche che assicurano la possibilità di rapida elaborazione di dati con finalità connessa ai compiti di tenuta di cui al presente decreto.

6. Gli elenchi dei mediatori sono pubblici; l'accesso alle altre annotazioni è regolato dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 4 Criteri per l'iscrizione nel registro

1. Nel registro sono iscritti, a domanda, gli organismi di mediazione costituiti da enti pubblici e privati.

2. Il responsabile verifica la professionalità e l'efficienza dei richiedenti e, in particolare:

a) la capacità finanziaria e organizzativa del richiedente, nonché la compatibilità dell'attività di mediazione con l'oggetto sociale o lo scopo associativo; ai fini della dimostrazione della capacità finanziaria, il richiedente deve possedere un capitale non inferiore a quello la cui sottoscrizione è necessaria alla costituzione di

una società a responsabilità limitata; ai fini della dimostrazione della capacità organizzativa, il richiedente deve attestare di poter svolgere l'attività di mediazione in almeno due regioni italiane o in almeno due province della medesima regione, anche attraverso gli accordi di cui all'articolo 7, comma 2, lettera c);

b) il possesso da parte del richiedente di una polizza assicurativa di importo non inferiore a 500.000,00 euro per la responsabilità a qualunque titolo derivante dallo svolgimento dell'attività di mediazione;

c) i requisiti di onorabilità dei soci, associati, amministratori o rappresentanti dei predetti enti, conformi a quelli fissati dall'articolo 13 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

d) la trasparenza amministrativa e contabile dell'organismo, ivi compreso il rapporto giuridico ed economico tra l'organismo e l'ente di cui eventualmente costituisca articolazione interna al fine della dimostrazione della necessaria autonomia finanziaria e funzionale;

e) le garanzie di indipendenza, imparzialità e riservatezza nello svolgimento del servizio di mediazione, nonché la conformità del regolamento alla legge e al presente decreto, anche per quanto attiene al rapporto giuridico con i mediatori;

f) il numero dei mediatori, non inferiore a cinque, che hanno dichiarato la disponibilità a svolgere le funzioni di mediazione per il richiedente;

g) la sede dell'organismo.

3. Il responsabile verifica altresì:

a) i requisiti di qualificazione dei mediatori, i quali devono possedere un titolo di studio non inferiore al diploma di laurea universitaria triennale ovvero, in alternativa, devono essere iscritti a un ordine o collegio professionale;

b) il possesso di una specifica formazione e di uno specifico aggiornamento almeno biennale, acquisiti presso gli enti di formazione in base all'articolo 18;

c) il possesso, da parte dei mediatori, dei seguenti requisiti di onorabilità:

a. non avere riportato condanne definitive per delitti non colposi o a pena detentiva non sospesa;

b. non essere incorso nell'interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici;

c. non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza;

d. non avere riportato sanzioni disciplinari diverse dall'avvertimento;

d) la documentazione idonea a comprovare le conoscenze linguistiche necessarie, per i mediatori che intendono iscriversi negli elenchi di cui all'articolo 3, comma 3, parte i), sezione B e parte ii), sezione B.

4. Gli organismi costituiti, anche in forma associata, dalle CCIAA e dai consigli degli ordini professionali

sono iscritti su semplice domanda, all'esito della verifica della sussistenza del solo requisito di cui al comma 2, lettera b), per l'organismo e dei requisiti di cui al comma 3, per i mediatori. Per gli organismi costituiti da consigli degli ordini professionali diversi dai consigli degli ordini degli avvocati, l'iscrizione è sempre subordinata alla verifica del rilascio dell'autorizzazione da parte del responsabile, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo.

Nei casi di cui al primo e al secondo periodo del presente comma, è fatto salvo quanto previsto dall'articolo 10.

5. Il possesso dei requisiti di cui ai commi 2 e 3, eccetto che per quello di cui al comma 2, lettera b), può essere attestato dall'interessato mediante autocertificazione. Il possesso del requisito di cui al comma 2, lettera b), è attestato mediante la produzione di copia della polizza assicurativa.

Art. 5 Procedimento di iscrizione

1. Il responsabile approva il modello della domanda di iscrizione e fissa le modalità di svolgimento delle verifiche, con l'indicazione degli atti, dei documenti e dei dati di cui la domanda deve essere corredata; delle determinazioni relative è data adeguata pubblicità, anche attraverso il sito internet del Ministero. Alla domanda è, in ogni caso, allegato il regolamento di procedura, con la scheda di valutazione di cui all'articolo 7, comma 5, lettera b), e la tabella delle indennità redatta secondo i criteri stabiliti nell'articolo 16; per gli enti privati l'iscrizione nel registro comporta l'approvazione delle tariffe.

2. La domanda e i relativi allegati, compilati secondo il modello predisposto, sono trasmessi al Ministero, anche in via telematica, con modalità che assicurano la certezza dell'avvenuto ricevimento.

3. Il procedimento di iscrizione deve essere concluso entro quaranta giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della domanda.

La richiesta di integrazione della domanda o dei suoi allegati può essere effettuata dal responsabile per una sola volta. Dalla data in cui risulta pervenuta la documentazione integrativa richiesta, decorre un nuovo termine di venti giorni.

4. Quando è scaduto il termine di cui al primo o al terzo periodo del comma 3 senza che il responsabile abbia provveduto, si procede comunque all'iscrizione.

Art. 6 Requisiti per l'esercizio delle funzioni di mediatore

1. Il richiedente è tenuto ad allegare alla domanda di iscriz-

zione l'elenco dei mediatori che si dichiarano disponibili allo svolgimento del servizio.

2. L'elenco dei mediatori è corredato:

- a) della dichiarazione di disponibilità, sottoscritta dal mediatore e contenente l'indicazione della sezione del registro alla quale questi chiede di essere iscritto;
- b) del curriculum sintetico di ciascun mediatore, con indicazione specifica dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 3, lettere a) e b);
- c) dell'attestazione di possesso dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 3, lettera c);
- d) di documentazione idonea a comprovare le conoscenze linguistiche necessarie all'iscrizione nell'elenco dei mediatori esperti nella materia internazionale.

3. Nessuno può dichiararsi disponibile a svolgere le funzioni di mediatore per più di cinque organismi.

4. Le violazioni degli obblighi inerenti le dichiarazioni previste dal presente articolo, commesse da pubblici dipendenti o da professionisti iscritti ad albi o collegi professionali, costituiscono illecito disciplinare sanzionabile ai sensi delle rispettive normative deontologiche. Il responsabile è tenuto a informarne gli organi competenti.

Art. 7 Regolamento di procedura

1. Il regolamento contiene l'indicazione del luogo dove si svolge il procedimento, che è derogabile con il consenso di tutte le parti, del mediatore e del responsabile dell'organismo.

2. L'organismo può prevedere nel regolamento:

- a) che il mediatore deve in ogni caso convocare personalmente le parti;
- b) che, in caso di formulazione della proposta ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo, la stessa può provenire da un mediatore diverso da quello che ha condotto sino ad allora la mediazione e sulla base delle sole informazioni che le parti intendono offrire al mediatore proponente, e che la proposta medesima può essere formulata dal mediatore anche in caso di mancata partecipazione di una o più parti al procedimento di mediazione;
- c) la possibilità di avvalersi delle strutture, del personale e dei mediatori di altri organismi con i quali abbia raggiunto a tal fine un accordo, anche per singoli affari di mediazione, nonché di utilizzare i risultati delle negoziazioni paritetiche basate su protocolli di intesa tra le associazioni riconosciute ai sensi dell'articolo 137 del Codice del Consumo e le imprese, o loro associazioni, e aventi per oggetto la medesima controversia;
- d) la formazione di separati elenchi dei mediatori suddivisi per specializzazioni in materie giuridiche;



e) che la mediazione svolta dall'organismo medesimo è limitata a specifiche materie, chiaramente individuate.

3. Il regolamento stabilisce le cause di incompatibilità allo svolgimento dell'incarico da parte del mediatore e disciplina le conseguenze sui procedimenti in corso della sospensione o della cancellazione dell'organismo dal registro ai sensi dell'articolo 10.

4. Il regolamento non può prevedere che l'accesso alla mediazione si svolga esclusivamente attraverso modalità telematiche.

5. Il regolamento deve, in ogni caso, prevedere:

a) che il procedimento di mediazione può avere inizio solo dopo la sottoscrizione da parte del mediatore designato della dichiarazione di imparzialità di cui all'articolo 14, comma 2, lettera a), del decreto legislativo;

b) che, al termine del procedimento di mediazione, a ogni parte del procedimento viene consegnata idonea scheda per la valutazione del servizio; il modello della scheda deve essere allegato al regolamento, e copia della stessa, con la sottoscrizione della parte e l'indicazione delle sue generalità, deve essere trasmessa per via telematica al responsabile, con modalità che assicurano la certezza dell'avvenuto ricevimento;

c) la possibilità di comune indicazione del mediatore ad opera delle parti, ai fini della sua eventuale designazione da parte dell'organismo.

6. Fermo quanto previsto dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo, il regolamento garantisce il diritto di accesso delle parti agli atti del procedimento di mediazione, che il responsabile dell'organismo è tenuto a custodire in apposito fascicolo debitamente registrato e numerato nell'ambito del registro degli affari di mediazione. Il diritto di accesso ha per oggetto gli atti depositati dalle parti nelle sessioni comuni ovvero, per ciascuna parte, gli atti depositati nella propria sessione separata.

7. Non sono consentite comunicazioni riservate delle parti al solo mediatore, eccetto quelle effettuate in occasione delle sessioni separate.

8. I dati raccolti sono trattati nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali».

Art. 8 Obblighi degli iscritti

1. L'organismo iscritto è obbligato a comunicare immediatamente al responsabile tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione, compreso l'adempimento dell'obbligo di aggiornamento formativo dei mediatori.

2. Il responsabile dell'organismo è tenuto a rilasciare alle parti che gliene fanno richiesta il verbale di accordo di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo, anche ai fini dell'istanza di omologazione del verbale medesimo.

3. Il responsabile dell'organismo trasmette altresì la proposta del mediatore di cui all'articolo 11 del decreto legislativo, su richiesta del giudice che provvede ai sensi dell'articolo 13 dello stesso decreto legislativo.

Art. 9 Effetti dell'iscrizione

1. Il provvedimento di iscrizione è comunicato al richiedente con il numero d'ordine attribuito nel registro.

2. A seguito dell'iscrizione, l'organismo e il mediatore designato non possono, se non per giustificato motivo, rifiutarsi di svolgere la mediazione.

3. Dalla data della comunicazione di cui al comma 1, l'organismo è tenuto, negli atti, nella corrispondenza, nonché nelle forme di pubblicità consentite, a fare menzione del numero d'ordine.

4. A far data dal secondo anno di iscrizione, entro il 31 marzo di ogni anno successivo, ogni organismo trasmette al responsabile il rendiconto della gestione su modelli predisposti dal Ministero e disponibili sul relativo sito internet.

Art. 10 Sospensione e cancellazione dal registro

1. Se, dopo l'iscrizione, sopravvengono o risultano nuovi fatti che l'avrebbero impedita, ovvero in caso di violazione degli obblighi di comunicazione di cui agli articoli 8 e 20 o di reiterata violazione degli obblighi del mediatore, il responsabile dispone la sospensione e, nei casi più gravi, la cancellazione dal registro.

2. Fermo quanto previsto dal comma 1, il responsabile dispone altresì la cancellazione degli organismi che hanno svolto meno di dieci procedimenti di mediazione in un biennio.

3. La cancellazione di cui ai commi 1 e 2 impedisce all'organismo di ottenere una nuova iscrizione, prima che sia decorso un anno.

4. Spetta al responsabile, per le finalità di cui ai commi 1 e 2, l'esercizio del potere di controllo, anche mediante acquisizione di atti e notizie, che viene esercitato nei modi e nei tempi stabiliti da circolari o atti amministrativi equipollenti, di cui viene curato il preventivo recapito, anche soltanto in via telematica, ai singoli organismi interessati.

Art. 11 Monitoraggio

1. Il Ministero procede annualmente, anche attraverso i responsabili degli organismi e congiuntamente con il Ministero dello sviluppo economico per i procedimenti di media-

zione inerenti gli affari in materia di rapporti di consumo, al monitoraggio statistico dei procedimenti di mediazione svolti presso gli organismi medesimi.

I dati statistici vengono separatamente riferiti alla mediazione obbligatoria, volontaria e demandata dal giudice. Per ciascuna di tali categorie sono indicati i casi di successo della mediazione e i casi di esonero dal pagamento dell'indennità ai sensi dell'articolo 17, comma 5, del decreto legislativo.

2. Il Ministero procede altresì alla raccolta, presso gli uffici giudiziari, dei dati relativi all'applicazione, nel processo, dell'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo.

3. I dati raccolti ai sensi dei commi 1 e 2 sono utilizzati anche ai fini della determinazione delle indennità spettanti agli organismi pubblici.

Capo III Servizio di mediazione e prestazione del mediatore

Art. 12 Registro degli affari di mediazione

1. Ciascun organismo è tenuto a istituire un registro, anche informatico, degli affari di mediazione, con le annotazioni relative al numero d'ordine progressivo, i dati identificativi delle parti, l'oggetto della mediazione, il mediatore designato, la durata del procedimento e il relativo esito.

2. A norma dell'articolo 2961, primo comma, del codice civile, è fatto obbligo all'organismo di conservare copia degli atti dei procedimenti trattati per almeno un triennio dalla data della loro conclusione.

Art. 13 Obblighi di comunicazione al responsabile

1. Il giudice che nega l'omologazione, provvedendo ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo, trasmette al responsabile e all'organismo copia del provvedimento di diniego.

Art. 14 Natura della prestazione

1. Il mediatore designato esegue personalmente la sua prestazione.

Art. 15 Divieti inerenti al servizio di mediazione

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, lettera b), l'organismo non può assumere diritti e obblighi connessi con gli affari trattati dai mediatori che operano presso di sé, anche in virtù di accordi conclusi ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettera c).

Capo IV Indennità

Art. 16 Criteri di determinazione dell'indennità

1. L'indennità comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione.

2. Per le spese di avvio, a valere sull'indennità complessiva, è dovuto da ciascuna parte un importo di euro 40,00 che è versato dall'istante al momento del deposito della domanda di mediazione e dalla parte chiamata alla mediazione al momento della sua adesione al procedimento.

3. Per le spese di mediazione è dovuto da ciascuna parte l'importo indicato nella tabella A allegata al presente decreto.

4. L'importo massimo delle spese di mediazione per ciascun scaglione di riferimento, come determinato a norma della medesima tabella A:

a) può essere aumentato in misura non superiore a un quinto tenuto conto della particolare importanza, complessità o difficoltà dell'affare;

b) deve essere aumentato in misura non superiore a un quinto in caso di successo della mediazione;

c) deve essere aumentato di un quinto nel caso di formulazione della proposta ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo;

d) deve essere ridotto di un terzo nelle materie di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo;

e) deve essere ridotto di un terzo quando nessuna delle controparti di quella che ha introdotto la mediazione, partecipa al procedimento.

5. Si considerano importi minimi quelli dovuti come massimi per il valore della lite ricompreso nello scaglione immediatamente precedente a quello effettivamente applicabile; l'importo minimo relativo al primo scaglione è liberamente determinato.

6. Gli importi dovuti per il singolo scaglione non si sommano in nessun caso tra loro.

7. Il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione a norma del codice di procedura civile.

8. Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l'organismo decide il valore di riferimento e lo comunica alle parti.

9. Le spese di mediazione sono corrisposte prima dell'inizio del primo incontro di mediazione in misura non inferiore alla metà.

10. Le spese di mediazione comprendono anche l'onorario del mediatore per l'intero procedimento di mediazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti. Esse rimangono fisse anche nel caso di mutamento del mediatore nel corso del procedimento ovvero di nomina di un collegio di mediatori, di nomina di uno o più mediatori ausiliari, ovvero di nomina di un diverso mediatore per la formulazione della proposta ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo.



11. Le spese di mediazione indicate sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento.

12. Ai fini della corresponsione dell'indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro d'interessi si considerano come un'unica parte.

13. Gli organismi diversi da quelli costituiti dagli enti di diritto pubblico interno stabiliscono gli importi di cui al comma 3, ma restano fermi gli importi fissati dal comma 4, lettera d), per le materie di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo.

Resta altresì ferma ogni altra disposizione di cui al presente articolo.

Capo V Enti di formazione e formatori

Art. 17 Elenco degli enti di formazione

1. È istituito l'elenco degli enti di formazione abilitati a svolgere l'attività di formazione dei mediatori.

2. L'elenco è tenuto presso il Ministero nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali già esistenti presso il Dipartimento per gli affari di giustizia; ne è responsabile il direttore generale della giustizia civile, ovvero persona da lui delegata con qualifica dirigenziale nell'ambito della direzione generale.

3. L'elenco è articolato in modo da contenere almeno le seguenti annotazioni:

parte i): enti pubblici;

sezione A: elenco dei formatori;

sezione B: elenco dei responsabili scientifici;

parte ii): enti privati;

sezione A: elenco dei formatori;

sezione B: elenco dei responsabili scientifici;

sezione C: elenco dei soci, associati, amministratori, rappresentanti degli enti.

4. Il responsabile cura il continuo aggiornamento dei dati.

5. La gestione dell'elenco avviene con modalità informatiche che assicurano la possibilità di rapida elaborazione di dati con finalità connessa ai compiti di tenuta di cui al presente decreto.

6. Gli elenchi dei formatori e dei responsabili scientifici sono pubblici; l'accesso alle altre annotazioni è regolato dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 18 Criteri per l'iscrizione nell'elenco

1. Nell'elenco sono iscritti, a domanda, gli organismi di formazione costituiti da enti pubblici e privati.

2. Il responsabile verifica l'idoneità dei richiedenti e, in particolare:

a) la capacità finanziaria e organizzativa del richiedente, nonché la compatibilità dell'attività di formazione con l'oggetto sociale o lo scopo associativo; ai fini della dimostrazione della capacità finanziaria, il richiedente deve possedere un capitale non inferiore a quello la cui sottoscrizione è necessaria alla costituzione di una società a responsabilità limitata;

b) i requisiti di onorabilità dei soci, associati, amministratori o rappresentanti dei predetti enti, conformi a quelli fissati dall'articolo 13 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

c) la trasparenza amministrativa e contabile dell'ente, ivi compreso il rapporto giuridico ed economico tra l'organismo e l'ente di cui eventualmente costituisca articolazione interna al fine della dimostrazione della necessaria autonomia finanziaria e funzionale;

d) il numero dei formatori, non inferiore a cinque, che svolgono l'attività di formazione presso il richiedente;

e) la sede dell'organismo, con l'indicazione delle strutture amministrative e logistiche per lo svolgimento dell'attività didattica;

f) la previsione e la istituzione di un percorso formativo, di durata complessiva non inferiore a 50 ore, articolato in corsi teorici e pratici, con un massimo di trenta partecipanti per corso, comprensivi di sessioni simulate partecipate dai discenti, e in una prova finale di valutazione della durata minima di quattro ore, articolata distintamente per la parte teorica e pratica; i corsi teorici e pratici devono avere per oggetto le seguenti materie:

normativa nazionale, comunitaria e internazionale in materia di mediazione e conciliazione, metodologia delle procedure facilitative e aggiudicative di negoziazione e di mediazione e relative tecniche di gestione del conflitto e di interazione comunicativa, anche con riferimento alla mediazione demandata dal giudice, efficacia e operatività delle clausole contrattuali di mediazione e conciliazione, forma, contenuto ed effetti della domanda di mediazione e dell'accordo di conciliazione, compiti e responsabilità del mediatore;

g) la previsione e l'istituzione di un distinto percorso di aggiornamento formativo, di durata complessiva non inferiore a 18 ore biennali, articolato in corsi teorici e pratici avanzati, comprensivi di sessioni simulate partecipate dai discenti ovvero, in alternativa, di sessioni di mediazione; i corsi di aggiornamento devono avere per oggetto le materie di cui alla lettera f);

h) che l'esistenza, la durata e le caratteristiche dei percorsi di formazione e di aggiornamento formativo di cui alle lettere f) e g) siano rese note, anche mediante la loro pubblicazione sul sito internet dell'ente di formazione;

i) l'individuazione, da parte del richiedente, di un responsabile scientifico di chiara fama ed esperienza in materia di mediazione, conciliazione o risoluzione alternativa delle controversie, che attesti la completezza e l'adeguatezza del percorso formativo e di aggiornamento.

3. Il responsabile verifica altresì:

- a)** i requisiti di qualificazione dei formatori, i quali devono provare l'idoneità alla formazione, attestando: per i docenti dei corsi teorici, di aver pubblicato almeno tre contributi scientifici in materia di mediazione, conciliazione o risoluzione alternativa delle controversie; per i docenti dei corsi pratici, di aver operato, in qualità di mediatore, presso organismi di mediazione o conciliazione in almeno tre procedure; per tutti i docenti, di avere svolto attività di docenza in corsi o seminari in materia di mediazione, conciliazione o risoluzione alternativa delle controversie presso ordini professionali, enti pubblici o loro organi, università pubbliche o private riconosciute, nazionali o straniere, nonché di impegnarsi a partecipare in qualità di discente presso i medesimi enti ad almeno 16 ore di aggiornamento nel corso di un biennio;
- b)** il possesso, da parte dei formatori, dei requisiti di onorabilità previsti dall'articolo 4, comma 3, lettera c).

Art. 19 Procedimento d'iscrizione e vigilanza

1. Al procedimento di iscrizione nell'elenco, alla tenuta dello stesso, alla sospensione e alla cancellazione degli iscritti si applicano gli articoli 5, 6, 8, 9, 10 e 12, in quanto compatibili.

Capo VI Disciplina transitoria ed entrata in vigore

Art. 20 Disciplina transitoria

1. Si considerano iscritti di diritto al registro gli organismi già iscritti nel registro previsto dal decreto del Ministro della giustizia 23 luglio 2004, n. 222. Salvo quanto previsto dal comma 2, il responsabile verifica il possesso in capo a tali organismi dei requisiti previsti dall'articolo 4 e comunica agli stessi le eventuali integrazioni o modifiche necessarie. Se l'organismo ottempera alle richieste del responsabile entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, l'iscrizione si intende confermata; in difetto di tale ottemperanza, l'iscrizione si intende decaduta.

2. I mediatori abilitati a prestare la loro opera presso gli organismi di cui al comma 1 devono acquisire, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i requisiti anche formativi in esso previsti per l'esercizio della mediazione o, in alternativa, attestare di aver svolto almeno venti procedure di mediazione, conciliazione o negoziazione volontaria e paritetica, in qualsiasi materia, di cui almeno cinque concluse con successo anche parziale. Gli stessi mediatori, fino alla scadenza dei sei mesi di cui al periodo precedente, possono continuare a esercitare l'attività di mediazione. Dell'avvenuta acquisizione dei requisiti gli organismi di cui al comma 1 danno immediata comunicazione al responsabile.

3. Si considerano iscritti di diritto all'elenco gli enti abilitati a tenere i corsi di formazione, già accreditati presso il

Ministero ai sensi del decreto del Ministro della giustizia 23 luglio 2004, n. 222. Salvo quanto previsto dal comma 4, il responsabile verifica il possesso in capo a tali enti dei requisiti previsti dall'articolo 18 e comunica agli stessi le eventuali integrazioni o modifiche necessarie. Se l'ente ottempera alle richieste del responsabile entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, l'iscrizione si intende confermata; in difetto di tale ottemperanza, l'iscrizione si intende decaduta.

4. I formatori abilitati a prestare la loro attività presso gli enti di cui al comma 3 devono acquisire, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i requisiti di aggiornamento indicati nell'articolo 18. Gli stessi formatori, fino alla scadenza dei sei mesi di cui al periodo precedente, possono continuare a esercitare l'attività di formazione. Dell'avvenuto aggiornamento gli enti di cui al comma 3 danno immediata comunicazione al responsabile.

Art. 21 Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 18 ottobre 2010

Il Ministro della giustizia:
Alfano

Il Ministro dello sviluppo economico:
Romani

Visto, il Guardasigilli:
Alfano

Registrato alla Corte dei conti il 28 ottobre 2010
Ministeri istituzionali - registro n. 17, foglio n. 279

Tabella A

(articolo 16, comma 4)

Valore della lite	Spesa (per ciascuna parte)
Fino a Euro 1.000:	Euro 65;
da Euro 1.001 a Euro 5.000:	Euro 130;
da Euro 5.001 a Euro 10.000:	Euro 240;
da Euro 10.001 a Euro 25.000:	Euro 360;
da Euro 25.001 a Euro 50.000:	Euro 600;
da Euro 50.001 a Euro 250.000:	Euro 1.000;
da Euro 250.001 a Euro 500.000:	Euro 2.000;
da Euro 500.001 a Euro 2.500.000:	Euro 3.800;
da Euro 2.500.001 a Euro 5.000.000:	Euro 5.200;
oltre Euro 5.000.000:	Euro 9.200.



6 normativa: Decreto legislativo n.28/2010

Decreto Legislativo 4 marzo 2010, n. 28 "Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali" (G.U. n. 53 del 5-3-2010)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 60 della legge 19 giugno 2009, n. 69, recante delega al Governo in materia di mediazione e di conciliazione delle controversie civili e commerciali;

Vista la direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa a determinati aspetti della mediazione in materia civile e commerciale;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 ottobre 2009;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 febbraio 2010;

Sulla proposta del Ministro della giustizia;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Capo I disposizioni generali

Art. 1 Definizioni

1. Ai fini del presente decreto legislativo, si intende per:

a) mediazione: l'attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa;

b) mediatore: la persona o le persone fisiche che, individualmente o collegialmente, svolgono la mediazione rimanendo prive, in ogni caso, del potere di rendere giudizi o decisioni vincolanti per i destinatari del servizio medesimo;

c) conciliazione: la composizione di una controversia a seguito dello svolgimento della mediazione;

d) organismo: l'ente pubblico o privato, presso il quale può svolgersi il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto;

e) registro: il registro degli organismi istituito con decreto del Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 16 del presente decreto, nonché, sino all'emanazione di tale decreto, il registro degli organismi istituito con il decreto del Ministro della giustizia 23 luglio 2004, n. 222.

Art. 2 Controversie oggetto di mediazione

1. Chiunque può accedere alla mediazione per la conciliazione di una controversia civile e commerciale vertente su diritti disponibili, secondo le disposizioni del presente decreto.

2. Il presente decreto non preclude le negoziazioni volontarie e paritetiche relative alle controversie civili e commerciali, né le procedure di reclamo previste dalle carte dei servizi.

Capo II del procedimento di mediazione

Art. 3 Disciplina applicabile e forma degli atti

1. Al procedimento di mediazione si applica il regolamento dell'organismo scelto dalle parti.

2. Il regolamento deve in ogni caso garantire la riservatezza del procedimento ai sensi dell'articolo 9, nonché modalità di nomina del mediatore che ne assicurano l'imparzialità e l'idoneità al corretto e sollecito espletamento dell'incarico.

3. Gli atti del procedimento di mediazione non sono soggetti a formalità.

4. La mediazione può svolgersi secondo modalità telematiche previste dal regolamento dell'organismo.

Art. 4 Accesso alla mediazione

1. La domanda di mediazione relativa alle controversie di cui all'articolo 2 e' presentata mediante deposito di un'istanza presso un organismo. In caso di più domande relative alla stessa controversia, la mediazione si svolge davanti all'organismo presso il quale e' stata presentata la prima domanda. Per determinare il tempo della domanda si ha riguardo alla data della ricezione della comunicazione.

2. L'istanza deve indicare l'organismo, le parti, l'oggetto e le ragioni della pretesa.

3. All'atto del conferimento dell'incarico, l'avvocato e' tenuto a informare l'assistito della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione disciplinato dal presente decreto e delle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 17 e 20. L'avvocato informa altresì l'assistito dei casi in cui l'esperimento del procedimento di mediazione e' condizione di procedibilità della domanda giudiziale. L'informazione deve essere fornita chiaramente e per iscritto. In caso di violazione degli obblighi di informazione, il contratto tra l'avvocato e l'assistito e' annullabile. Il documento che contiene l'infor-

mazione e' sottoscritto dall'assistito e deve essere allegato all'atto introduttivo dell'eventuale giudizio. Il giudice che verifica la mancata allegazione del documento, se non provvede ai sensi dell'articolo 5, comma 1, informa la parte della facoltà di chiedere la mediazione.

Art. 5 Condizione di procedibilità e rapporti con il processo

1. Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa ad una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, e' tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto ovvero il procedimento di conciliazione previsto dal decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, ovvero il procedimento istituito in attuazione dell'articolo 128-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, per le materie ivi regolate. L'esperimento del procedimento di mediazione e' condizione di procedibilità della domanda giudiziale. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che la mediazione e' già iniziata, ma non si e' conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. Allo stesso modo provvede quando la mediazione non e' stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione. Il presente comma non si applica alle azioni previste dagli articoli 37, 140 e 140-bis del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni.

2. Fermo quanto previsto dal comma 1 e salvo quanto disposto dai commi 3 e 4, il giudice, anche in sede di giudizio di appello, valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione e il comportamento delle parti, può invitare le stesse a procedere alla mediazione. L'invito deve essere rivolto alle parti prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni ovvero, quando tale udienza non e' prevista, prima della discussione della causa. Se le parti aderiscono all'invito, il giudice fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6 e, quando la mediazione non e' già stata avviata, assegna contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione.

3. Lo svolgimento della mediazione non preclude in ogni caso la concessione dei provvedimenti urgenti e cautelari, ne' la trascrizione della domanda giudiziale.

4. I commi 1 e 2 non si applicano:

- a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione;
- b) nei procedimenti per convalida di licenza o sfratto, fino al mutamento del rito di cui all'articolo 667 del codice di procedura civile;
- c) nei procedimenti possessori, fino alla pronuncia dei provvedimenti di cui all'articolo 703, terzo comma, del codice di procedura civile;
- d) nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all'esecuzione forzata;
- e) nei procedimenti in camera di consiglio;
- f) nell'azione civile esercitata nel processo penale.

5. Fermo quanto previsto dal comma 1 e salvo quanto disposto dai commi 3 e 4, se il contratto, lo statuto ovvero l'atto costitutivo dell'ente prevedono una clausola di mediazione o conciliazione e il tentativo non risulta esperito, il giudice o l'arbitro, su eccezione di parte, proposta nella prima difesa, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione e fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. Allo stesso modo il giudice o l'arbitro fissa la successiva udienza quando la mediazione o il tentativo di conciliazione sono iniziati, ma non conclusi. La domanda e' presentata davanti all'organismo indicato dalla clausola, se iscritto nel registro, ovvero, in mancanza, davanti ad un altro organismo iscritto, fermo il rispetto del criterio di cui all'articolo 4, comma 1. In ogni caso, le parti possono concordare, successivamente al contratto o allo statuto o all'atto costitutivo, l'individuazione di un diverso organismo iscritto.

6. Dal momento della comunicazione alle altre parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale. Dalla stessa data, la domanda di mediazione impedisce altresì la decadenza per una sola volta, ma se il tentativo fallisce la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza, decorrente dal deposito del verbale di cui all'articolo 11 presso la segreteria dell'organismo.

Art. 6 Durata

1. Il procedimento di mediazione ha una durata non superiore a quattro mesi.

2. Il termine di cui al comma 1 decorre dalla data di deposito della domanda di mediazione, ovvero dalla scadenza di quello fissato dal giudice per il deposito della stessa e, anche nei casi in cui il giudice dispone il rinvio della causa ai sensi del quarto o del quinto periodo del comma 1 dell'articolo 5, non e' soggetto a sospensione feriale.



Art. 7 Effetti sulla ragionevole durata del processo

1. Il periodo di cui all'articolo 6 e il periodo del rinvio disposto dal giudice ai sensi dell'articolo 5, comma 1, non si computano ai fini di cui all'articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89.

Art. 8 Procedimento

1. All'atto della presentazione della domanda di mediazione, il responsabile dell'organismo designa un mediatore e fissa il primo incontro tra le parti non oltre quindici giorni dal deposito della domanda. La domanda e la data del primo incontro sono comunicate all'altra parte con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, anche a cura della parte istante. Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, l'organismo può nominare uno o più mediatori ausiliari.

2. Il procedimento si svolge senza formalità presso la sede dell'organismo di mediazione o nel luogo indicato dal regolamento di procedura dell'organismo.

3. Il mediatore si adopera affinché le parti raggiungano un accordo amichevole di definizione della controversia.

4. Quando non può procedere ai sensi del comma 1, ultimo periodo, il mediatore può avvalersi di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali. Il regolamento di procedura dell'organismo deve prevedere le modalità di calcolo e liquidazione dei compensi spettanti agli esperti.

5. Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile.

Art. 9 Dovere di riservatezza

1. Chiunque presta la propria opera o il proprio servizio nell'organismo o comunque nell'ambito del procedimento di mediazione è tenuto all'obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento medesimo.

2. Rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso delle sessioni separate e salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni, il mediatore è altresì tenuto alla riservatezza nei confronti delle altre parti.

Art. 10 Inutilizzabilità e segreto professionale

1. Le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione non posso-

no essere utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto anche parziale, iniziato, riassunto o proseguito dopo l'insuccesso della mediazione, salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni. Sul contenuto delle stesse dichiarazioni e informazioni non è ammessa prova testimoniale e non può essere deferito giuramento decisivo.

2. Il mediatore non può essere tenuto a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nel procedimento di mediazione, né davanti all'autorità giudiziaria né davanti ad altra autorità. Al mediatore si applicano le disposizioni dell'articolo 200 del codice di procedura penale e si estendono le garanzie previste per il difensore dalle disposizioni dell'articolo 103 del codice di procedura penale in quanto applicabili.

Art. 11 Conciliazione

1. Se è raggiunto un accordo amichevole, il mediatore forma processo verbale al quale è allegato il testo dell'accordo medesimo. Quando l'accordo non è raggiunto, il mediatore può formulare una proposta di conciliazione. In ogni caso, il mediatore formula una proposta di conciliazione se le parti gliene fanno concordemente richiesta in qualunque momento del procedimento. Prima della formulazione della proposta, il mediatore informa le parti delle possibili conseguenze di cui all'articolo 13.

2. La proposta di conciliazione è comunicata alle parti per iscritto. Le parti fanno pervenire al mediatore, per iscritto ed entro sette giorni, l'accettazione o il rifiuto della proposta. In mancanza di risposta nel termine, la proposta si ha per rifiutata. Salvo diverso accordo delle parti, la proposta non può contenere alcun riferimento alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento.

3. Se è raggiunto l'accordo amichevole di cui al comma 1 ovvero se tutte le parti aderiscono alla proposta del mediatore, si forma processo verbale che deve essere sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere. Se con l'accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall'articolo 2643 del codice civile, per procedere alla trascrizione dello stesso la sottoscrizione del processo verbale deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato. L'accordo raggiunto, anche a seguito della proposta, può prevedere il pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza degli obblighi stabiliti ovvero per il ritardo nel loro adempimento.

4. Se la conciliazione non riesce, il mediatore forma processo verbale con l'indicazione della proposta; il verbale è sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere. Nello stesso verbale, il mediatore dà atto della mancata partecipazione di una delle parti al procedimento di mediazione.

5. Il processo verbale è depositato presso la segreteria dell'organismo e di esso è rilasciata copia alle parti che lo richiedono.

Art. 12 Efficacia esecutiva ed esecuzione

1. Il verbale di accordo, il cui contenuto non è contrario all'ordine pubblico o a norme imperative, è omologato, su istanza di parte e previo accertamento anche della regolarità formale, con decreto del presidente del tribunale nel cui circondario ha sede l'organismo. Nelle controversie transfrontaliere di cui all'articolo 2 della direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, il verbale è omologato dal presidente del tribunale nel cui circondario l'accordo deve avere esecuzione.

2. Il verbale di cui al comma 1 costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, per l'esecuzione in forma specifica e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.

Art. 13 Spese processuali

1. Quando il provvedimento che definisce il giudizio corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice esclude la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che ha rifiutato la proposta, riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa, e la condanna al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo, nonché al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di un'ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto. Resta ferma l'applicabilità degli articoli 92 e 96 del codice di procedura civile. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano altresì alle spese per l'indennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all'esperto di cui all'articolo 8, comma 4.

2. Quando il provvedimento che definisce il giudizio non corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice, se ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, può nondimeno escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice per l'indennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all'esperto di cui all'articolo 8, comma 4. Il giudice deve indicare esplicitamente, nella motivazione, le ragioni del provvedimento sulle spese di cui al periodo precedente.

3. Salvo diverso accordo le disposizioni precedenti non si applicano ai procedimenti davanti agli arbitri.

Art. 14 Obblighi del mediatore

1. Al mediatore e ai suoi ausiliari è fatto divieto di assumere diritti o obblighi connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, fatta eccezione per quelli strettamente inerenti alla prestazione dell'opera o del servizio; è fatto loro divieto di percepire compensi direttamente dalle parti.

2. Al mediatore è fatto, altresì, obbligo di:

- a) sottoscrivere, per ciascun affare per il quale è designato, una dichiarazione di imparzialità secondo le formule previste dal regolamento di procedura applicabile, nonché gli ulteriori impegni eventualmente previsti dal medesimo regolamento;
- b) informare immediatamente l'organismo e le parti delle ragioni di possibile pregiudizio all'imparzialità nello svolgimento della mediazione;
- c) formulare le proposte di conciliazione nel rispetto del limite dell'ordine pubblico e delle norme imperative;
- d) corrispondere immediatamente a ogni richiesta organizzativa del responsabile dell'organismo.

3. Su istanza di parte, il responsabile dell'organismo provvede alla eventuale sostituzione del mediatore. Il regolamento individua la diversa competenza a decidere sull'istanza, quando la mediazione è svolta dal responsabile dell'organismo.

Art. 15 Mediazione nell'azione di classe

1. Quando è esercitata l'azione di classe prevista dall'articolo 140-bis del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni, la conciliazione, intervenuta dopo la scadenza del termine per l'adesione, ha effetto anche nei confronti degli aderenti che vi abbiano espressamente consentito.

Capo III organismi di mediazione

Art. 16 Organismi di mediazione e registro.

Elenco dei formatori

1. Gli enti pubblici o privati, che diano garanzie di serietà ed efficienza, sono abilitati a costituire organismi deputati, su istanza della parte interessata, a gestire il procedimento di mediazione nelle materie di cui all'articolo 2 del presente decreto. Gli organismi devono essere iscritti nel registro.

2. La formazione del registro e la sua revisione, l'iscrizione, la sospensione e la cancellazione degli iscritti,



l'istituzione di separate sezioni del registro per la trattazione degli affari che richiedono specifiche competenze anche in materia di consumo e internazionali, nonché la determinazione delle indennità spettanti agli organismi sono disciplinati con appositi decreti del Ministro della giustizia, di concerto, relativamente alla materia del consumo, con il Ministro dello sviluppo economico. Fino all'adozione di tali decreti si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dei decreti del Ministro della giustizia 23 luglio 2004, n. 222 e 23 luglio 2004, n. 223. A tali disposizioni si conformano, sino alla medesima data, gli organismi di composizione extragiudiziale previsti dall'articolo 141 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni.

3. L'organismo, unitamente alla domanda di iscrizione nel registro, deposita presso il Ministero della giustizia il proprio regolamento di procedura e il codice etico, comunicando ogni successiva variazione. Nel regolamento devono essere previste, fermo quanto stabilito dal presente decreto, le procedure telematiche eventualmente utilizzate dall'organismo, in modo da garantire la sicurezza delle comunicazioni e il rispetto della riservatezza dei dati. Al regolamento devono essere allegate le tabelle delle indennità spettanti agli organismi costituiti da enti privati, proposte per l'approvazione a norma dell'articolo 17. Ai fini dell'iscrizione nel registro il Ministero della giustizia valuta l'idoneità del regolamento.

4. La vigilanza sul registro è esercitata dal Ministero della giustizia e, con riferimento alla sezione per la trattazione degli affari in materia di consumo di cui al comma 2, anche dal Ministero dello sviluppo economico.

5. Presso il Ministero della giustizia è istituito, con decreto ministeriale, l'elenco dei formatori per la mediazione. Il decreto stabilisce i criteri per l'iscrizione, la sospensione e la cancellazione degli iscritti, nonché per lo svolgimento dell'attività di formazione, in modo da garantire elevati livelli di formazione dei mediatori. Con lo stesso decreto, è stabilita la data a decorrere dalla quale la partecipazione all'attività di formazione di cui al presente comma costituisce per il mediatore requisito di qualificazione professionale.

6. L'istituzione e la tenuta del registro e dell'elenco dei formatori avvengono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali già esistenti, e disponibili a legislazione vigente, presso il Ministero della giustizia e il Ministero dello sviluppo economico, per la parte di rispettiva competenza, e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Art. 17 Risorse, regime tributario e indennità

1. In attuazione dell'articolo 60, comma 3, lettera o), della legge 18 giugno 2009, n. 69, le agevolazioni fiscali previste dal presente articolo, commi 2 e 3, e dall'articolo 20, rientrano tra le finalità del Ministero della giustizia finanziabili con la parte delle risorse affluite al «Fondo Unico Giustizia» attribuite al predetto Ministero, ai sensi del comma 7 dell'articolo 2, lettera b), del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, e dei commi 3 e 4 dell'articolo 7 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 luglio 2009, n. 127.

2. Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.

3. Il verbale di accordo è esente dall'imposta di registro entro il limite di valore di 50.000 euro, altrimenti l'imposta è dovuta per la parte eccedente.

4. Con il decreto di cui all'articolo 16, comma 2, sono determinati:

a) l'ammontare minimo e massimo delle indennità spettanti agli organismi pubblici, il criterio di calcolo e le modalità di ripartizione tra le parti;

b) i criteri per l'approvazione delle tabelle delle indennità proposte dagli organismi costituiti da enti privati;

c) le maggiorazioni massime delle indennità dovute, non superiori al venticinque per cento, nell'ipotesi di successo della mediazione;

d) le riduzioni minime delle indennità dovute nelle ipotesi in cui la mediazione è condizione di procedibilità ai sensi dell'articolo 5, comma 1.

5. Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell'articolo 5, comma 1, all'organismo non è dovuta alcuna indennità dalla parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'articolo 76 (L) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115. A tale fine la parte è tenuta a depositare presso l'organismo apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, la cui sottoscrizione può essere autenticata dal medesimo mediatore, nonché a produrre, a pena di inammissibilità, se l'organismo lo richiede, la documentazione necessaria a comprovare la veridicità di quanto dichiarato.

6. Il Ministero della giustizia provvede, nell'ambito delle proprie attività istituzionali, al monitoraggio delle mediazioni concernenti i soggetti esonerati dal pagamento dell'indennità di mediazione. Dei risultati di tale monitoraggio si tiene conto per la determinazione, con il decreto di cui all'articolo 16, comma 2, delle indennità spettanti agli organismi pubblici, in modo da coprire anche il costo dell'attività prestata a favore dei soggetti aventi diritto all'esonero.

7. L'ammontare dell'indennità può essere rideterminato ogni tre anni in relazione alla variazione, accertata dall'Istituto Nazionale di Statistica, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatasi nel triennio precedente.

8. Alla copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni dei commi 2 e 3, valutati in 5,9 milioni di euro per l'anno 2010 e 7,018 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione della quota delle risorse del «Fondo unico giustizia» di cui all'articolo 2, comma 7, lettera b) del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, che, a tale fine, resta acquisita all'entrata del bilancio dello Stato.

9. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui ai commi 2 e 3 ed in caso si verificano scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 8, resta acquisito all'entrata l'ulteriore importo necessario a garantire la copertura finanziaria del maggiore onere a valere sulla stessa quota del Fondo unico giustizia di cui al comma 8.

Art. 18 Organismi presso i tribunali

1. I consigli degli ordini degli avvocati possono istituire organismi presso ciascun tribunale, avvalendosi di proprio personale e utilizzando i locali loro messi a disposizione dal presidente del tribunale. Gli organismi presso i tribunali sono iscritti al registro a semplice domanda, nel rispetto dei criteri stabiliti dai decreti di cui all'articolo 16.

Art. 19 Organismi presso i consigli degli ordini professionali e presso le camere di commercio

1. I consigli degli ordini professionali possono istituire, per le materie riservate alla loro competenza, previa autorizzazione del Ministero della giustizia, organismi speciali, avvalendosi di proprio personale e utilizzando locali nella propria disponibilità.





2. Gli organismi di cui al comma 1 e gli organismi istituiti ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sono iscritti al registro a semplice domanda, nel rispetto dei criteri stabiliti dai decreti di cui all'articolo 16.

Capo IV Disposizioni in materia fiscale e informativa

Art. 20 Credito d'imposta

1. Alle parti che corrispondono l'indennità ai soggetti abilitati a svolgere il procedimento di mediazione presso gli organismi e' riconosciuto, in caso di successo della mediazione, un credito d'imposta commisurato all'indennità stessa, fino a concorrenza di euro cinquecento, determinato secondo quanto disposto dai commi 2 e 3. In caso di insuccesso della mediazione, il credito d'imposta e' ridotto della metà.

2. A decorrere dall'anno 2011, con decreto del Ministro della giustizia, entro il 30 aprile di ciascun anno, e' determinato l'ammontare delle risorse a valere sulla quota del «Fondo unico giustizia» di cui all'articolo 2, comma 7, lettera b), del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, destinato alla copertura delle minori entrate derivanti dalla concessione del credito d'imposta di cui al comma 1 relativo alle mediazioni concluse nell'anno precedente. Con il medesimo decreto e' individuato il credito d'imposta effettivamente spettante in relazione all'importo di ciascuna mediazione in misura proporzionale alle risorse stanziata e, comunque, nei limiti dell'importo indicato al comma 1.

3. Il Ministero della giustizia comunica all'interessato l'importo del credito d'imposta spettante entro 30 giorni dal termine indicato al comma 2 per la sua determinazione e trasmette, in via telematica, all'Agenzia delle entrate l'elenco dei beneficiari e i relativi importi a ciascuno comunicati.

4. Il credito d'imposta deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi ed e' utilizzabile a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma 3, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonche', da parte delle persone fisiche non titolari di redditi d'impresa o di lavoro autonomo, in diminuzione delle imposte sui redditi. Il credito d'imposta non dà luogo a rimborso e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, ne' del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produt-

tive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

5. Ai fini della copertura finanziaria delle minori entrate derivanti dal presente articolo il Ministero della giustizia provvede annualmente al versamento dell'importo corrispondente all'ammontare delle risorse destinate ai crediti d'imposta sulla contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio».

Art. 21 Informazioni al pubblico

1. Il Ministero della giustizia cura, attraverso il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri e con i fondi previsti dalla legge 7 giugno 2000, n. 150, la divulgazione al pubblico attraverso apposite campagne pubblicitarie, in particolare via internet, di informazioni sul procedimento di mediazione e sugli organismi abilitati a svolgerlo.

Capo V abrogazioni, coordinamenti e disposizioni transitorie

Art. 22 Obblighi di segnalazione per la prevenzione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo

1. All'articolo 10, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, dopo il numero 5) e' aggiunto il seguente: «5-bis) mediazione, ai sensi dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69;».

Art. 23 Abrogazioni

1. Sono abrogati gli articoli da 38 a 40 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, e i rinvii operati dalla legge a tali articoli si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni del presente decreto.

2. Restano ferme le disposizioni che prevedono i procedimenti obbligatori di conciliazione e mediazione, comunque denominati, nonche' le disposizioni concernenti i procedimenti di conciliazione relativi alle controversie di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile. I procedimenti di cui al periodo precedente sono esperiti in luogo di quelli previsti dal presente decreto.

Art. 24 Disposizioni transitorie e finali

1. Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, acquistano efficacia decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e si applicano ai processi successivamente iniziati.

organismo di mediazione forense di roma

accreditato dal Ministero
della Giustizia al n. 127 in data 1/10/2010

ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE DI ROMA CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA



Accreditato al n. 127
in data 1/10/2010
del Registro Organismi
del Ministero della Giustizia

supplemento alla rivista Temi Romana
rassegna di dottrina e giurisprudenza
a cura del Consiglio dell'Ordine
degli Avvocati di Roma

quadrimestrale anno LVIII
n°1-3 gennaio/dicembre 2010

Direttore responsabile: Avv. Antonio Conte

Iscrizione Registro nazionale stampa
(Art. 11, legge 5 agosto 1981, n. 416)
n. 00023 vol.foglio 177 del 2 luglio 1982

Consiglio Direttivo:

Antonio CONTE
Rodolfo MURRA
Francesco GIANZI
Cristiana ARDITI DI CASTELVETERE
Goffredo Maria BARBANTINI
Alessandro CASSIANI
Donatella CERÈ
Giovanni CIPOLLONE
Domenico CONDELLO
Pietro DI TOSTO
Sandro FASCIOTTI
Alessandro GRAZIANI
Paolo NESTA
Livia ROSSI
Mauro VAGLIO

Consigliere Coordinatore:

Domenico Condello

Segreteria:

Palazzo di Giustizia, Piazza Cavour -
Sede Consiglio dell'Ordine

Sede operativa:

Tribunale Civile
Viale Giulio Cesare, 54/B
Il piano stanza 103

Tel. 06.45411346 Fax 06.45411347

Contatti:

segreteria@pec.mediazioneforenseroma.it

Modulistica, regolamento, tabelle, normativa
ed elenco mediatori sul sito web:
www.mediazioneforenseroma.it